

N. 2008/003668	R.G.	N. 321 /2010	Reg. Sent.
N. 2006/011019	R.G. N.R.	Del 22/01/2010	
N. 2007/004648	R.G. G.I.P.	Data del deposito 21/4/2008	
N.	R.G. D.P.	Data irrevocabilità	
		N.	R.Esec.
		N.	Campione Penale
		Redatta Scheda il	



TRIBUNALE DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE COLLEGIALE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale nelle persone dei giudici:

PRESIDENTE dr. Francesco Maradei
GIUDICE dr. Giovanni Perini
GIUDICE dr. Carlo Breggia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

GIUTTARI Michele nato a **NOVÀRA DI SICILIA** il 01/09/1950 res. in **BORGO OGNISSANTI FIRENZE** elettivamente dom.to in Via Visconti Di Modrone, 8/6 Milano presso DIF. AVV. **DEDOLA - LIBERO PRESENTE**

- difeso dall'avv. di fiducia **Giovanni Maria Dedola** del foro di Milano
- difeso dall'avv. di fiducia **Andrea Fares** del foro di Milano

MIGNINI Giuliano nato a **PERUGIA** il 13/04/1950 res. in **VIA NON DICHIARATA PERUGIA** elettivamente dom.to in Via Maggio, 28 Firenze presso DIF. AVV. **ROCCHI - LIBERO PRESENTE**

- difeso dall'avv. di fiducia **Marco Rocchi** del foro di Firenze
- difeso dall'avv. di fiducia **Mauro Ronco** del foro di Torino

IMPUTATI

Le parti hanno concluso:

Pm: ud 11/5/09 per GIUTTARI, ANNI 2 e MESI 6 di reclusione; per MIGNINI ^{M.P.}~~ANNI~~ 10 reclusione, come da memoria depositata in udienza il 15/6/2009

Difesa PC: Avv. Nicastro e F. Alfieri depositano conclusioni come da copie allegate.

Difesa: Avv. Ronco per Mignini, assoluzione per tutti i reati, perché i fatti non sussistono.
Avv. Fares per Giuttari, declaratoria per insussistenza dei fatti.

i m p u t a t i

Mignini Giuliano

2) del reato di cui agli artt. 378, 61 n. 9, 81 cp perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg 2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, procedendo la competente Autorità Giudiziaria di Genova in ordine alla registrazione di un colloquio tra il dr. Paolo Canessa (pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Firenze, designato alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 - 1985) ed il dr. Giuttari Michele (responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali")

del Ministero dell'Interno delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze alle indagini relative agli omicidi seriali, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco), registrazione operata dal medesimo dr. Giuttari, per il reato di cui all'art. 479 cp, reato all'inizio iscritto a carico di ignoti ed, all'esito delle indagini, attribuito al Giuttari medesimo, venuto a conoscenza per ragioni di ufficio, dell'esistenza di tale procedimento penale, aiutava lo stesso Giuttari ad eludere le investigazioni in quanto effettuava, nell'ambito del procedimento penale lui assegnato, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp, attività di indagine non concernente in alcun modo il ritenuto omicidio, svolgendo di fatto un'attività di indagine "parallela" rispetto a quella espletata dalla competente Autorità Giudiziaria di Genova, attività "parallela" illegittima consistita in particolare:

A) nell'espletare consulenza tecnica audio sulla predetta registrazione (analogamente a quanto aveva fatto la competente Autorità Giudiziaria di Genova, nella persona del pubblico ministero dr. Francesco Pinto; consulenza depositata il 23/3/06);

B) nell'assumere a sommarie informazioni testimoniali il 19/5/06 il consulente tecnico dr. Leonzio Gobbi ed il suo ausiliario Raffaele Pisani, incaricati dall'Autorità Giudiziaria di Genova;

C) nell'espletare consulenza tecnica audio sulle registrazioni di colloqui tra il dr. Giuttari ed il Questore di Firenze dr. De Donno (consulenza depositata il 12/5/06), registrazioni volontariamente operate dallo stesso dr. Giuttari nel medesimo periodo temporale di cui alla registrazione del colloquio con il dr. Canessa;

D) nell'avviare il 6/5/06 un procedimento penale, in violazione dell'art. 335 primo comma cpp, per rivelazione di segreto di ufficio a seguito dell'articolo apparso sul quotidiano "il Giornale" dal titolo "Giuttari indagato per falso", nonostante la propria incompetenza territoriale, e, successivamente, nel trasmettere il 17/7/06 tale procedimento per competenza all'autorità giudiziaria di Torino;

E) nell'avviare il 20/5/06 un procedimento penale nei confronti di Gobbi Leonzio, in violazione dell'art. 335 primo comma cpp (mantenendone la titolarità nonostante la segnalazione del Procuratore dr. Miriano che aveva rilevato la competenza territoriale di altra autorità giudiziaria, all'uopo modificando strumentalmente la qualificazione giuridica dei fatti); trasmettendo quindi gli atti descritti sub A, B e D all'Autorità Giudiziaria di Genova (atti sub A e B confluiti nel procedimento penale a carico di Giuttari); avendo agito, con abuso dei poteri a lui assegnati, per influire, in favore del dr. Giuttari, su Gobbi, Pisani e Pinto.

in Perugia, dal febbraio al luglio 2006.

Mignini Giuliano, Giuttari Michele

3) del reato di cui agli artt. 323, 110 cp perché, in concorso tra loro, - su istigazione di Giuttari Michele (responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali" del Ministero dell'Interno delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, nella persona del dr. Paolo Canessa, alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 - 1985, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco) -, Mignini Giuliano quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg 2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, nello svolgimento delle predette funzioni, avendo svolto, nell'ambito di tale procedimento, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp, attività di indagine non concernente in alcun modo il ritenuto omicidio, di fatto attività di indagine "parallela" rispetto a quella espletata dalla competente Autorità Giudiziaria di Genova che procedeva in ordine alla registrazione di un colloquio con il dr. Canessa, operata dal Giuttari, per il reato di cui all'art. 479 cp (indagine di cui veniva a conoscenza per ragioni di ufficio), reato all'esito delle indagini attribuito al Giuttari medesimo, attività "parallela" consistita in particolare:

A) nell'espletare consulenza tecnica audio sulla predetta registrazione (analogamente a quanto aveva fatto la competente Autorità Giudiziaria di Genova, nella persona del pubblico ministero dr. Francesco Pinto; consulenza depositata il 23/3/06);

B) nell'assumere a sommarie informazioni testimoniali il 19/5/06 il consulente tecnico dr. Leonzio Gobbi ed il suo ausiliario Raffaele Pisani, incaricati dall'Autorità Giudiziaria di Genova, così tentando di condizionarli;

C) nell'espletare consulenza tecnica audio sulle registrazioni di colloqui tra il dr. Giuttari ed il Questore di Firenze dr. De Donno (consulenza depositata il 12/5/06), registrazioni volontariamente operate dallo stesso dr. Giuttari nel medesimo periodo temporale di cui alla registrazione del colloquio con il dr. Canessa;

D) nell'avviare il 6/5/06 un procedimento penale, in violazione dell'art. 335 primo comma cpp, per rivelazione di segreto di ufficio a seguito dell'articolo apparso sul quotidiano "il Giornale" dal titolo "Giuttari indagato per falso", nonostante la propria incompetenza territoriale e, successivamente, nel trasmettere il 17/7/06 tale procedimento per competenza all'autorità giudiziaria di Torino;

E) nell'avviare il 20/5/06 un procedimento penale nei confronti di Gobbi Leonzio, in violazione dell'art. 335 primo comma cpp (mantenendone la titolarità nonostante la segnalazione del Procuratore dr. Miriano

che aveva rilevato la competenza territoriale di altra autorità giudiziaria, all'uopo modificando strumentalmente la qualificazione giuridica dei fatti), così tentando di condizionarlo;

trasmettendo quindi gli atti descritti sub A, B e D all'Autorità Giudiziaria di Genova (atti sub A e B confluiti nel procedimento penale a carico di Giuttari); così

- procuravano a Giuttari Michele un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'espletare di fatto illegittimamente in suo favore indagini, altrimenti economicamente a carico dell'indagato;

- arrecavano alle qualità morali e professionali del dr. Francesco Pinto un danno ingiusto in quanto il predetto, veniva obbiettivamente condizionato nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, mediante la trasmissione degli atti di indagine prima indicati (avvenuta nelle date del 6/4/06 e del 6/6/06), appositamente ed illegittimamente espletati, di conseguenza inseriti nel fascicolo del pubblico ministero; essendo altresì il predetto strumentalmente sottoposto ad indagini e a procedimento penale trasmesso all'autorità giudiziaria di Torino (successivamente Pinto - dopo aver richiesto il rinvio a giudizio di Giuttari - veniva segnalato all'Autorità Giudiziaria di Torino con esposto presentato da Giuttari, sulla base degli stessi atti di indagine illegittimamente espletati);

- arrecavano alle qualità morali e professionali di Leonzio Gobbi un danno ingiusto, essendo il predetto strumentalmente sottoposto ad indagini e a procedimento penale; avendo agito Giuttari Michele anche mediante l'acquisizione di informazioni su Gobbi tramite accesso alla banca dati del Ministero dell'Interno "SDI", effettuato da personale dipendente su suo incarico il 24/1/06, in violazione dell'art. 18 comma secondo decreto legislativo 30/6/03 n. 196, nonché mediante la trasmissione al dr. Mignini di una comunicazione di notizia di reato datata 6/6/06 nei confronti di Gobbi, in violazione dell'art. 347 primo comma cpp (non sussistendo notizia di reato, attesa la non pertinenza e la non rilevanza ai fini del decidere, della dichiarazione asseritamente mendace), ed omettendo di astenersi in presenza di interesse proprio, essendo egli sottoposto ad indagini proprio nel procedimento penale in cui Gobbi aveva espletato la consulenza; successivamente, Gobbi - dopo che il dr. Pinto aveva richiesto il rinvio a giudizio di Giuttari - , veniva segnalato all'Autorità Giudiziaria di Torino con esposto presentato da Giuttari, sulla base degli stessi atti di indagine illegittimamente espletati;

in Perugia fino al 19/5/06 con riferimento all'ingiusto vantaggio per Giuttari; in Perugia fino al 6/6/06 con riferimento all'ingiusto danno per Gobbi; in Genova fino al 6/6/06 con riferimento all'ingiusto danno per Pinto.

Mignini Giuliano

4) del reato di cui all'art. 326 cp perché, quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, essendo venuto a conoscenza per ragioni di ufficio che il pubblico ministero di Genova dr. Francesco Pinto aveva avviato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 479 cp, in ordine alla registrazione di un colloquio con il dr. Canessa, operata dal dr. Giuttari, ed aveva affidato consulenza tecnica fonica all'ing. Leonzio Gobbi, - reato all'esito delle indagini attribuito al Giuttari medesimo -, in violazione dei doveri di segretezza inerenti la sua funzione, rivelava al dr. Giuttari, l'esistenza di tale procedimento penale, l'avvenuto affidamento della consulenza ed il nominativo del consulente, notizie che avrebbero dovuto rimanere segrete ex art. 329 primo comma cpp.

in Perugia, in tempo precedente e prossimo al 24/1/06.

Mignini Giuliano, Giuttari Michele

5) del reato di cui agli artt. 323, 110 cp perché, in concorso tra loro, Giuttari Michele quale responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali" del Ministero dell'Interno delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, nella persona del dr. Paolo Canessa, alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 - 1985, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, Mignini Giuliano quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg.2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, nello svolgimento delle predette funzioni, avendo svolto, nell'ambito di tale procedimento, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp, attività di indagine nei confronti del giornalista Tessandori Vincenzo, non concernente in alcun modo il ritenuto omicidio, senza peraltro iscrivere il predetto nel registro degli indagati, in violazione dell'art. 335 cpp, attività, - finalizzata a condizionarlo nella sua attività giornalistica -, consistita:

a) nel sottoporre ad intercettazione, in violazione dell'art. 267 cpp, l'utenza telefonica cellulare in uso a Tessandori dal 3/4/06 all' 11/6/06;

b) nell'acquisire informazioni su Tessandori tramite accesso alla banca dati del Ministero dell'Interno "SDI" effettuati da personale dipendente "G.I.De.S." il 15/4/06, in violazione dell'art. 18 comma secondo decreto legislativo 30/6/03 n. 196;

c) nell'assumere a sommarie informazioni testimoniali

Tessandori il 20/5/06;

così arrecavano alle qualità morali e professionali di Tessandori Vincenzo un danno ingiusto essendo il predetto strumentalmente sottoposto ad indagini, e condizionato nella sua attività di giornalista proprio in riferimento agli articoli di stampa che in quel periodo Tessandori stava dedicando alle indagini perugine.

in Perugia, fino all' 11/6/06

Mignini Giuliano, Giuttari Michele

6) del reato di cui agli artt. 323, 110 cp perché, in concorso tra loro dal maggio 2005, Giuttari Michele prima quale dirigente della Squadra Mobile di Firenze, poi quale responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali" del Ministero dell'Interno, delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, nella persona del dr. Paolo Canessa, alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 - 1985, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, Mignini Giuliano quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg 2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, nello svolgimento delle predette funzioni,

- avendo Giuttari provveduto alla registrazione di colloqui avuti il 24/9/02, il 28/9/02, nel dicembre 2002 e l'1 1/4/03, con De Donno Giuseppe, questore di Firenze, colloqui afferenti tali indagini ed in particolare la funzione di direzione delle stesse da parte del Giuttari, registrazioni trasmesse al dr. Mignini con annotazione 26/1/06, in violazione degli artt. 351, 357, 195 quarto comma cpp;
- avendo Giuttari provveduto a redigere a carico di De Donno Giuseppe l'annotazione 19/5/05 attribuendo al predetto "incontri al corso delle indagini", in violazione dell'art. 347 cpp, non emergendo nei confronti di De Donno alcuna notizia di reato, in effetti agendo Giuttari con intento punitivo nei confronti del superiore che si era permesso di avanzare critiche in ordine alle sue modalità di direzione della Squadra Mobile di Firenze e che aveva condiviso la decisione inerente il trasferimento di Giuttari ad altro incarico;
- avendo Mignini provveduto ad iscrivere De Donno Giuseppe il 31/5/05 nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 328, 340, 378 cp, in violazione dell'art. 335 cpp, non emergendo nei confronti di De Donno alcun reato, trasmettendo quindi il relativo procedimento penale alla A.G. di Firenze per competenza territoriale, e successivamente il 6/3/06 assumendo a sommarie informazioni testimoniali Poma Rosario in ordine alla condotta

attribuita a De Donno, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp non concernendo tale atto in alcun modo il ritenuto omicidio di Narducci Francesco; così arrecavano alle qualità morali e professionali di De Donno Giuseppe un danno ingiusto essendo il predetto strumentalmente sottoposto a procedimento penale. in Perugia, fino al 6/3/06.

Mignini Giuliano, Giuttari Michele

7) del reato di cui agli artt. 323, 110 cp perché, in concorso tra loro, Giuttari Michele quale responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali" del Ministero dell'Interno delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, nella persona del dr. Paolo Canessa, alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 - 1985, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, Mignini Giuliano quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg 2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, e del procedimento rg 8970/02 relativo ai reati di cui agli artt. 416, 378, 323, 326, 328 cp (inerente ritenute condotte dirette ad ostacolare le indagini) nello svolgimento delle predette funzioni, avendo svolto, nell'ambito di tale procedimento, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp, attività di indagine nei confronti dei giornalisti De Stefano Gennaro e Fiasconaro Roberto, non concernente in alcun modo i reati rubricati nei procedimenti sopra indicati, iscrivendo soltanto in data 14/8/04 e, dunque, in ritardo i predetti nel registro degli indagati, in violazione dell'art. 335 cpp, attività in effetti realizzata esclusivamente con intento punitivo nei confronti dei predetti che avevano scritto sul settimanale "Gente" articoli critici nei confronti delle indagini - consistita:

- a) nel sottoporre ad intercettazione, in violazione dell'art. 267 cpp, l'utenza telefonica in uso a De Stefano Gennaro dal 16/6/04 al 23/12/04;
- b) nel sottoporre ad intercettazione, in violazione dell'art. 267 cpp, l'utenza telefonica in uso a Fiasconaro Roberto dal 16/6/04 al 4/10/04;
- c) nell'acquisire informazioni su De Stefano tramite accessi alla banca dati del Ministero dell'Interno "SDI" effettuati da personale dipendente "G.I.De.S." il 12/5/04 ed il 14/5/04, in violazione dell'art. 18 comma secondo decreto legislativo 30/6/03 n. 196;
- d) nell'avviare il 5/8/04 un procedimento penale nei confronti di De Stefano Gennaro per i reati di cui agli artt. 323, 326, 314 cp, in violazione dell'art. 335

primo comma cpp, trasmettendo quindi il relativo procedimento penale alla A.G. di Roma per competenza territoriale;

e) nell'avviare il 12/8/04 un procedimento penale nei confronti di De Stefano Gennaro per il reato di cui all'art. 326 cp, trasmettendo quindi il relativo procedimento penale alla A.G. di Genova per competenza territoriale;

f) nell'acquisire il 2/12/04 ed il 14/12/04, presso l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, documentazione inerente gli articoli scritti da De Stefano e Fiasconaro sul settimanale "Gente" relativi alla persona di Giuttari;

così arrecavano alle qualità morali e professionali di De Stefano Gennaro e Fiasconaro Roberto un danno ingiusto essendo i predetti strumentalmente sottoposti ad indagini ed a procedimenti penali, e condizionati nella loro attività di giornalista proprio in riferimento agli articoli di stampa che in quel periodo stavano dedicando alle indagini perugine.

in Perugia, fino al 14/12/04.

Mignini Giuliano, Giuttari Michele

8) del reato di cui agli artt. 323, 110 cp perché, in concorso tra loro, Giuttari Michele quale responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali" del Ministero dell'Interno delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, nella persona del dr. Paolo Canessa, alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 - 1985, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, Mignini Giuliano quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg 2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, e del procedimento rg 8970/02 relativo ai reati di cui agli artt. 416, 378, 323, 326, 328 cp (inerente ritenute condotte dirette ad ostacolare le indagini) nello svolgimento delle predette funzioni, avendo svolto, nell'ambito di tale procedimento, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp, attività di indagine nei confronti dei funzionari di polizia Viola Mario e Sgalla Roberto - rispettivamente, funzionario e direttore dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Direzione della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno -, non concernente in alcun modo i reati rubricati nei procedimenti sopra indicati, attività - in effetti realizzata esclusivamente con intento punitivo nei confronti dei predetti che avevano inviato a Giuttari una nota di richiamo in ordine ai suoi rapporti con la

stampa - consistita:

a) nel sottoporre ad intercettazione, in violazione dell'art. 267 cpp, l'utenza telefonica in uso a Viola Mario dal 16/8/04 al 30/10/04;

b) nell'avviare il 5/8/04 un procedimento penale nei confronti di Viola Mario per i reati di cui agli artt. 323, 326, 314 cp controllare, in violazione dell'art. 335 primo comma cpp, trasmettendo quindi il relativo procedimento penale alla A.G. di Roma per competenza territoriale;

c) nell'avviare il 12/8/04 un procedimento penale nei confronti di Viola Mario per il reato di cui all'art. 326 cp, e di Sgalla Roberto per i reati di cui agli artt. 304, 289, 422 secondo comma cp, trasmettendo quindi il relativo procedimento penale alla A.G. di Genova per competenza territoriale;

d) nel disporre il pedinamento di Viola Mario il 19/10/04;

e) nel disporre l'assunzione a sommarie informazioni testimoniali dell'ispettore De Pasquale e della dr.ssa Palmeri, in servizio presso la Squadra Mobile di Firenze (atto espletato il 26/11/04) in ordine alla costituzione del "G.I.De.S";

f) nel sottoporre ad interrogatorio il 29/11/04 Viola Mario;

g) nell'acquisire il 2/12/04 ed il 14/12/04, presso l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, documentazione inerente gli articoli scritti sul settimanale "Gente" relativi alla persona di Giuttari;

h) nel sottoporre ad interrogatorio il 16/5/05 Sgalla Roberto;

così arrecavano alle qualità morali e professionali di Viola Mario e Sgalla Roberto un danno ingiusto essendo i predetti strumentalmente sottoposti ad indagini ed a procedimenti penali, e condizionati nella loro attività che concerneva anche la persona di Giuttari.

In Perugia, fino al 16/5/05.

Tribunale Di Firenze

II Sez. Penale


Conclusioni per il Dott. **GIUSEPPE DE DONNO**, parte civile nel procedi-
mento penale a carico di **GIUTTARI MICHELE** e **MIGNINI GIULIANO**
R.G. Trib n. 3668/08.

* * *

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, dichiarare
la penale responsabilità degli imputati **GIUTTARI MICHELE** e **MIGNINI
GIULIANO** in ordine ai reati a loro contestati condannandoli alla pena che sa-
rà ritenuta di giustizia, Voglia altresì condannare gli imputati al risarcimento
dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile da liquidarsi
in separata sede e comunque assegnare sin d'ora una provvisoria immedia-
tamente esecutiva di € 20.000,00.

Con condanna degli stessi imputati al rimborso delle spese di costituzione ed
assistenza della parte civile come da notula che si allega.

Firenze, li 21.1.10


Avv. *Filippo Alfieri*

*Depositato in udienza
22/1/2010*



TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZIONE II PENALE
CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE
GENNARO DE STEFANO

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sez. I Penale, accertata la penale responsabilità degli imputati Michele Giuttari e Giuliano Mignini nel procedimento n. 3668/08 R.G. Trib., condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannarli al risarcimento in favore di Gennaro De Stefano (e dei di lui eredi) dei danni tutti subiti, materiali e morali, da liquidarsi in via definitiva in instaurando giudizio civile, per i fatti per cui è procedimento.

Vorrà altresì l'Ecc.mo Tribunale condannare gli imputati al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese ed onorari di costituzione di parte civile, come da nota spese in calce alle presenti conclusioni.

Avv. Stefano Nicastro

NOTA SPESE

Onorari.....€ 5.000
Spese....." 1.000
Diritti....." 200
Totale.....€ 6.200

Firenze, 11 Maggio 2009

Avv. Stefano Nicastro

Deponete alle
indicare 11-5-09

B

Sommario della motivazione della sentenza:

1. Il processo.....	1
2. Oggetto del giudizio.....	4
3. Temi preliminari.....	12
3.1 Il G.I.De.S.....	12
3.2 L'abuso di ufficio.....	17
A) Violazione di legge.....	18
B) Danno ingiusto	36
C) Dolo	38
4. Abuso in danno del questore De Donno (capo 6)	40
4.1 Il fatto	40
4.2 Il reato.....	54
5. Abusi in danno dei giornalisti De Stefano e Fiasconaro e dei funzionari della Polizia di Stato Viola e Sgalla (capi 7 e 8)	72
5.1 I fatti	72
5.2 I reati.....	88
6. Abuso in danno del giornalista Tessandori (capo 5)	104
6.1 Il fatto	104
6.2 Il reato.....	117
7. La c.d. vicenda genovese (capi 2, 3 e 4)	139
7.1 I fatti	143
7.2 I reati	164
A) Il favoreggiamento	165
B) La rivelazione di segreti d'ufficio	169
C) L'abuso di ufficio	173
8. Provvedimenti finali.....	192

MOTIVAZIONE

1. Il processo

Giuliano Mignini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, e Michele Giuttari, primo dirigente della Polizia di Stato, con decreto emesso il 21.4.2008 a seguito di udienza preliminare, sono stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, per rispondere dei reati loro ascritti in rubrica.

Si sono costituiti parte civile per il risarcimento dei danni Giuseppe De Donno, già Questore di Firenze, p.o. del reato di cui al capo 6); nonché ~~Gennaro De Stefano~~ (poi deceduto), giornalista, p.o. del delitto di cui al capo 7).

Alla prima udienza del 14.11.2008, presenti gli imputati, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove.

~~L'istruttoria è iniziata~~ alla successiva udienza del 18.3.2009, con l'audizione di:

1. Fabio Salvatore Ciona, vice dirigente della Squadra Mobile di Firenze nel 2002;
2. Vincenzo Tessandori, giornalista de *La Stampa*, p.o. del reato sub 5);
3. Roberto Fiasconaro, giornalista, p.o. del reato sub 7);
4. Roberto Sgalla (ex art. 210 c.p.p.), dirigente superiore della Polizia di Stato, p.o. del reato sub 8);
5. Michele Giuttari, imputato, dichiarazioni spontanee;
6. Mario Viola, responsabile ufficio stampa Dip. P.S.;

e - dopo un differimento all'udienza del 30.3.2009 per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze deliberata

dall'organo di categoria – è proseguita all'udienza del 17.4.2009, con l'audizione di:

7. Alessandro Tori, dipendente e poi socio della *B & C Technology s.r.l.*, che eseguì lavori nella sede del G.I.De.S.;
8. Maria Bilancetti, moglie del precedente, legale rappresentante della *B & C Technology s.r.l.*;
9. Michelangelo Castelli, a suo tempo in forza al G.I.De.S.;
10. Giancarlo Benedetti, nel 2002 dirigente della DIGOS di Firenze;
11. Giuseppe Petrazzini, sostituto procuratore della Repubblica a Perugia;
12. Leonzio Gobbi (ex art. 210 c.p.p.), p.o. del reato sub 3), che si è avvalso della facoltà di non rispondere;

indi all'udienza del ~~7-5-2009~~, con l'audizione di:

13. Tiziana Colucci, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso il G.I.De.S. dal dicembre 2004 al giugno 2007,
14. Francesco Pinto, sostituto procuratore della Repubblica a Genova,
15. Joseph Costa, vice sovrintendente a suo tempo in servizio presso il G.I.De.S.,
16. ~~Silvio De Jorio~~, assistente capo a suo tempo in servizio presso il G.I.De.S.,

nonché con

17. l'esame (preceduto anche da dichiarazioni spontanee) di entrambi gli imputati.

L'istruttoria è stata conclusa all'udienza dell'11.5.2009 con l'audizione di:

18. Paolo Canessa, sostituto procuratore della Repubblica a Firenze;
19. Paolo Ciampini, capitano dei Carabinieri, in servizio presso la sezione fonica e audio video del R.I.S. di Roma;
20. Danilo Paciotti, appuntato dei Carabinieri, in servizio presso la sezione p.g. della Procura della Repubblica di Perugia;

21. Paolo Abritti, sostituto procuratore della Repubblica a Brescia, a suo tempo uditore in tirocinio presso il dott. Mignigni;

Sono infine state definitivamente acquisite al fascicolo le corpose produzioni documentali del p.m. e dei difensori. In particolare:

- produzione del p.m., composta da 14 faldoni (indice dep. ud. 18.3.2009), oltre documenti prodotti nelle varie udienze;
- produzione della difesa Giuttari, composta da due scatole prodotte all'udienza del 17.4.2009 e dell'11.5.2009, oltre documenti prodotti nelle varie udienze;
- produzione difesa Minigni all'udienza dell'11.5.2009, oltre documenti prodotti nelle varie udienze;
- produzioni delle pp.cc. nelle varie udienze.

Alla medesima udienza dell'11.5.2009 sono state pronunciate la requisitoria del p.m. e le conclusioni della p.c. De Stefano.

La fase della discussione è stata corredata da alcune importanti memorie scritte depositate all'udienza del 15.6.2009: quella del p.m., quella dei difensori di Mignini; quella redatta personalmente da Giuttari.

All'udienza del 15.6.2009 hanno concluso la p.c. De Donno e i difensori di Mignini.

All'udienza del 30.6.2009 ha concluso il difensore di Giuttari e il tribunale, dopo camera di consiglio, ha emesso ordinanza, con la quale, ex art. 507 c.p.p., ha disposto l'audizione dei testi:

- 22. Joseph Costa, già udito,
- 23. Michelangelo Castelli, già udito,
- 24. Nicola Miriano, all'epoca dei fatti
Procuratore della Repubblica di Perugia,

25. Marina De Robertis, g.i.p. a Perugia,

incombenti tutti svolti all'udienza del 24.9.2009.

Indi, differita l'udienza del 27.11.2009 per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'organo di categoria, il tribunale, all'udienza del 22.1.2010, udite le parti, che hanno sostanzialmente confermato le precedenti conclusioni, ha, dopo camera di consiglio, pronunciato sentenza, dando pubblica e immediata lettura del dispositivo.

*

2. Oggetto del giudizio.

Il dott. Michele Giuttari ha svolto, quale dirigente della Polizia di Stato e ufficiale di p.g., indagini su due casi giudiziari molto famosi e noti a livello nazionale.

Il primo concerne i c.d. delitti del mostro di Firenze e, in particolare, per quel che qui interessa, l'individuazione di eventuali mandanti, sovraordinati ai responsabili materiali già processati (c.d. "compagni di merende", condannati con sentenza della Corte d'Assise di Firenze del 24.3.1998), degli efferati plurimi omicidi. Giuttari ha svolto le proprie funzioni sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Firenze, nella persona del magistrato Paolo Canessa, designato a trattare il relativo procedimento penale.

Il secondo concerne il supposto omicidio di Francesco Narducci, gastroenterologo perugino, scomparso da casa l'8.10.1985 e trovato affogato nel Lago Trasimeno il 13.10.1985, considerato a suo tempo vittima di una disgrazia ovvero suicida. Giuttari ha svolto le

proprie funzioni sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia, nella persona del magistrato Giuliano Mignini, designato a trattare il relativo procedimento penale. Questa indagine si è dipanata in molteplici filoni e in altrettanti procedimenti penali. All'epoca dei fatti, i procedimenti penali principali, contornati da qualche decina di altri di interesse secondario, erano due: il n. 2782/05 r.g.n.r. (mod. 21) nei confronti di Calamandrei, Spezi e altri, per il delitto di omicidio e altro (sino all'iscrizione a noti del 2005, esso era stato, negli anni precedenti, iscritto contro ignoti col n. 17869/01 mod. 44); il n. 8970/02 r.g.n.r. (mod. 21) a carico di familiari di Narducci e altri soggetti, sovente appartenenti ad apparati della Pubblica Sicurezza (a partire dall'ex Questore di Perugia, Francesco Trio) per associazione per delinquere, favoreggiamento e altri reati commessi al fine complessivo di ostacolare gli accertamenti giudiziari sulla morte di Narducci. I procedimenti, nel prosieguo, sono stati riuniti sotto il n. 2782/02; indi, ne sono state stralciate nel proc. pen. n. 1845/08 r.g.n.r. (mod. 21) varie posizioni personali, destinate a richiesta di archiviazione (questi primi dati molto generali si traggono dagli atti e sono stati riordinati dallo stesso imputato Mignini, con dichiarazioni spontanee: trascr. ud. 17.4.2009, pag. 89; per una disamina più dettagliata e puntuale si può leggere la richiesta di archiviazione del citato proc. pen. stralciato n. 1845/08/21 dell'8.3.2008 a firma Mignini, prodotta all'udienza del 18.3.2009 dalla p.c. De Stefano).



Le due inchieste – quella fiorentina sui mandanti del mostro di Firenze e quella perugina sull'omicidio Narducci - sono state considerate collegate, perché l'ipotesi coltivata dagli inquirenti in merito alla morte di Narducci fu che egli era stato ucciso perché a conoscenza di informazioni di rilievo in merito ai delitti del mostro di Firenze, indi ne era stato simulato il suicidio ovvero la morte accidentale (con scambio di cadavere: vale a dire che il cadavere ripescato nel Lago Trasimeno il 13.10.1985 non sarebbe stato quello di Narducci, riesumato per accertamenti nel 2002: si rinvia ancora alla lettura della citata richiesta di archiviazione 8.3.2008 in prod. p.c. De Stefano ud. 18.3.2009, dove la vicenda è riepilogata con estrema cura).

La conoscenza acquisita da Giuttari nell'ambito di tali indagini fu considerata, da parte delle Autorità giudiziarie precedenti, un patrimonio da non disperdere, così che, con l'interessamento personale di Mignini e di Canessa (che ha rievocato la circostanza quando ha depresso: trascr. ud. 11.5.2009, pagg. 5 e segg.) presso il vice capo della Polizia, all'epoca Manganelli, si ottenne che l'Amministrazione dell'Interno, ricorrendo all'istituto del "collocamento in disponibilità" (art. 64 D. Lgs 334/00), ponesse Giuttari, per un periodo massimo di 4 anni, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze e di quella di Perugia, dedicato alle indagini sul mostro di Firenze e sull'omicidio Narducci (più in dettaglio, *infra*, § 3.1).

A Giuttari furono assegnati alcuni agenti di p.g. e una sede, ricavata nei locali del complesso c.d. *Il Magnifico* in Via Gori 60 a Firenze. Il gruppo investigativo fu denominato G.I.De.S. (Gruppo Investigativo Delitti Seriali).

Il collegamento d'indagine Firenze-Perugia è durato dal 9.11.2001 (data nella quale, secondo la ricostruzione operata nella citata richiesta di archiviazione 8.3.2008, pag. 8, il p.m. di Firenze ne fece richiesta) sino al giugno 2005, quando cessò e si verificò anche un conflitto positivo fra p.m., risolto dalla Corte di Cassazione con decreto 29.7.2005 (*ib.*, pag. 5; inoltre, in prod. Giuttari, docc. 53 e 54, si trovano le comunicazioni 6.6.2005 della Procura della Repubblica di Firenze, sottoscritte dai magistrati Nannucci, Canessa e Crini, dirette rispettivamente a Giuttari e alla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dip. di P.S., con le quali, nell'affermare la necessità che il collocamento in disponibilità di Giuttari sia prorogato, si rende noto il venir meno del collegamento con l'indagine di Perugia).

In questo contesto si collocano, nell'arco di alcuni anni, i fatti contestati, meglio descritti nei capi di imputazione, alla cui lettura preliminarmente si rinvia.

Tutte le accuse, come si vede, hanno in comune l'assunto che Mignini e Giuttari abbiano, nel corso delle indagini, ripetutamente abusato dei propri poteri, ponendo strumentalmente sotto procedimento penale (ovvero compiendo attività intrusive illegittime come le intercettazioni telefoniche) coloro che, di volta in volta e

nell'ambito di funzioni o professioni diverse (apparati di polizia, giornalisti, consulenti tecnici), si mostravano in qualche modo critici verso l'operato degli inquirenti.

Se questo dunque è il filo conduttore della complessiva vicenda che il p.m. ha portato alla cognizione del giudice del dibattimento, si ritiene corretto, nell'analisi che segue, scandire la verifica delle asserite responsabilità secondo un ordine tendenzialmente temporale, in modo da poter apprezzare gli abusi, ove realmente sussistenti, in quello che fu il loro concreto divenire.

Il criterio diacronico deve peraltro essere talora derogato, nei termini che seguono, per non frazionare vicende unitarie e consentirne una più proficua analisi.

La cronologia delle vicende, invero, inizia con l'abuso di ufficio ipotizzato in danno della parte civile Giuseppe De Donno (**capo 6**), che fu Questore di Firenze all'epoca in cui Giuttari vi svolse funzioni di Capo della Squadra Mobile. Quantunque la data di consumazione del reato contestato ricada nell'anno 2006, nondimeno vengono in rilievo dissidi intercorsi fra Giuttari e De Donno sin dal 2002, momento in cui l'odierno imputato registrò di nascosto alcune conversazioni avute con il suo superiore, nonché, soprattutto, attriti verificatisi quando nacque il G.I.De.S., nei primi mesi del 2003. È dunque questo il fatto che, per una più coerente disamina, merita di essere valutato per primo.

Seguono i fatti, intimamente connessi, dei **capi 7) e 8)**.

Si ipotizza qui che gli imputati abbiano, con plurime condotte negli anni 2004 e 2005, abusato dei propri poteri, per ritorsione verso i funzionari di polizia Mario Viola e Roberto Sgalla, dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Direzione della Pubblica Sicurezza, i quali avevano avuto un ruolo nell'invio a Giuttari di una formale nota di richiamo, dove si biasimava l'imputato per alcuni suoi interventi sulla stampa, non autorizzati; nonché verso i giornalisti Roberto Fiasconaro e Gennaro De Stefano, quest'ultimo costituito parte civile, a oggi deceduto, i quali, in forza al settimanale *Gente*, avevano pubblicato articoli di forte critica sulle indagini di Giuttari.

Al **capo 5)** è contestato poi un analogo abuso di ufficio, commesso in danno del giornalista Vincenzo Tessandori de *La Stampa*, che, per la sua attività professionale critica verso gli inquirenti, sarebbe stato interessato - pur senza iscrizione nel registro degli indagati e, soprattutto, in assenza di qualsiasi apprezzabile collegamento con i fatti dell'omicidio Narducci - da attività investigative consistite in intercettazioni telefoniche, acquisizione di informazioni personali ed escussione a s.i.t.-

Infine, si dovranno prendere in esame i fatti contestati ai **capi 2), 3) e 4)**, i quali, pur nell'ambito del ripetuto abuso di poteri che lega tutte le fattispecie, racchiudono una vicenda che ha, rispetto alle altre, una più marcata autonomia.

L'origine dei fatti è una nota di p.g. che in data 21.9.2005 Giuttari inviò a Mignini, nella quale erano denunciate una serie di

attività di intralcio alle indagini che egli riferiva all'allora Procuratore della Repubblica di Firenze, dott. Ubaldo Nannucci. Mignini, iscritta la notizia di reato, trasmise il fascicolo all'A.G. di Genova, competente ex art. 11 c.p.p.- Alla propria nota, Giuttari aveva accluso la registrazione (con relativa trascrizione) - a suo dire avvenuta casualmente - di un colloquio riservato avuto con il dott. Canessa, nel corso del quale questi avrebbe affermato la propria sfiducia nell'imparzialità e trasparenza di Nannucci, suo Procuratore capo. Canessa, udito dai pubblici ministeri di Genova nell'ambito del procedimento contro Nannucci, trasmesso da Mignini, non riconobbe la propria voce nel passaggio saliente («Questo [n.d.r.: Nannucci] non è un uomo libero.») della registrazione carpita da Giuttari. Nacque dunque presso la Procura della Repubblica di Genova - che chiese e ottenne l'archiviazione del procedimento contro Nannucci - un nuovo procedimento penale, avente a oggetto il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da p.u., concernente la infedele attribuzione a Canessa di alcune frasi intercettate, che coinvolse Giuttari e gli ufficiali di p.g. (Castelli e Arena) che avevano trascritto la conversazione. Tale procedimento si è chiuso all'udienza preliminare, con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, non impugnata, nei confronti di tutti gli imputati (sentenza g.u.p. Genova 9/20.11.2006 in prod. p.m. faldone 3, foglio 143).

Giuttari e Mignini sono qui accusati di avere svolto una sorta di "indagine parallela" rispetto a quella di competenza dell'A.G. di

Genova in punto di falsificazione della trascrizione della registrazione del colloquio Giuttari/Canessa. In particolare, gli imputati avrebbero, senza alcun legittimo potere, svolto una c.t. audio sulla registrazione, escusso a s.i.t. e poi addirittura sottoposto a indagine Leonzio Gobbi, c.t. fonico della Procura della Repubblica di Genova, nonché compiuto le ulteriori attività descritte nelle imputazioni, con ciò commettendo essi il reato di abuso di ufficio (capo 3), nonché, il solo Mignini, il reato di favoreggiamento personale (capo 2, imperniato sugli identici fatti storici del capo 3). Mignini avrebbe inoltre violato il segreto di ufficio, rivelando a Giuttari l'avvio a Genova del procedimento penale per l'ipotesi di cui all'art. 479 c.p. e la nomina, in quell'ambito, del c.t. fonico Gobbi (capo 4).

Anche in questo caso il fenomeno portato alla cognizione del giudice è ancora una volta, nella sua più intima essenza, l'abuso di potere. Tuttavia, la differenza rispetto alle altre fattispecie contestate è addirittura intuitiva. Non tanto, come taluno ha sostenuto, perché la scaturigine remota della vicenda sta in un procedimento penale contro un magistrato (Nannucci) e in una registrazione di un colloquio riservato con un altro magistrato (Canessa): meri antecedenti in fatto, effettivamente non refluenti sul piano giuridico-formale, come il tribunale ha già avuto modo di stabilire all'udienza del 14.11.2009, rigettando un'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa Mignini (questione non riproposta in seno alle conclusioni e in merito alla quale il collegio si limita a rinviare alla lettura della citata ordinanza a verbale, che viene qui

ribadita). Piuttosto, perché in questo caso l'abuso di potere non si manifesta quale semplice ritorsione nei confronti di soggetti terzi, bensì come illegittima "indagine parallela" di un pubblico ministero e di un ufficiale di p.g. rispetto alla legittima indagine in corso presso l'A.G. competente (Genova); e perché, inoltre, l'accusa che quell'indagine concerneva (art. 479 c.p.) è stata, nella sua sede naturale, esclusa con formula piena. La natura dell'abuso e la conclusione del procedimento-genovese configurano i fatti sub 2), 3) e 4) come ben distinti dagli altri, con ricadute anche decisive in punto di responsabilità penale.

3. Temi preliminari

La verifica delle accuse non può che passare per l'analisi dei singoli fatti che sono stati contestati.

Nondimeno, due temi, uno relativo alla natura del G.I.De.S. e l'altro al peculiare profilo che il reato di abuso di ufficio assume in questo ambito, meritano una trattazione preliminare.

3.1 Il G.I.De.S.

Si sono talora registrate nel dibattimento opinioni contrastanti sulla natura e la struttura del G.I.De.S., anche in relazione all'attività di Giuttari quale ufficiale di p.g.-

Consta in atti che i pubblici ministeri Canessa e Mignini sottoscrissero una lettera, datata 17.2.2003, che inviarono al Questore di Firenze (anche in produzione p.m. ud. 11.5.2009). In essa, dato atto del collegamento probatorio (ex art. 371 c.p.p.)

esistente fra l'indagine sui mandanti del c.d. Mostro di Firenze e quella sulla morte di Narducci e richiamata una propria precedente lettera del 2.12.2002 di analogo tenore, rappresentarono in modo dettagliato lo stato delle indagini e l'indispensabilità di continuare a fruire dell'attività investigativa di Michele Giuttari.

Le esigenze rappresentate dai due pubblici ministeri furono positivamente valutate dall'Amministrazione dell'Interno, sin quando il Ministro dell'Interno, su proposta del Capo-della Polizia, quale Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, decretò, con provvedimento del 2.4.2003 (prodotto dal p.m. all'ud. 11.5.2009; già contenuto nella produzione originale), che Michele Giuttari fosse collocato in disponibilità sino al 31.12.2003 (termine poi prorogato) per continuare a svolgere in via esclusiva le indagini collegate concernenti i mandanti del mostro di Firenze e dell'omicidio di Narducci.

L'istituto giuridico alla base del provvedimento ministeriale è quello del "collocamento in disponibilità", previsto dall'art. 64 D. Lgs 5.10.2000 n. 334 (recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78"), che stabiliva: «[1] *I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. [2] I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e gli altri*

dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. [3] I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. [4] I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno. [5] I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.».

Il collocamento in disponibilità, dunque, aveva, per espressa indicazione normativa, carattere eccezionale, sia sotto il profilo strutturale, in quanto attuabile solo in misura assai limitata rispetto all'organico, sia sotto il profilo funzionale, in quanto collegata allo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato; nonché temporaneo, perché destinato a esaurirsi entro il termine improrogabile di quattro anni.

Va allora subito osservato, onde evitare fraintendimenti che si sono talora registrati nel dibattito, che la concreta formazione di un gruppo di p.g. autonomo, quanto a mezzi e competenze, non muta la natura giuridica della posizione di Giuttari. Non era stata

creata alcuna stabile autonoma struttura funzionale della Polizia di Stato, ma solo distaccato un funzionario, quantunque dotato di uomini e mezzi, a disposizione di due Autorità giudiziarie, per lo svolgimento di specifiche indagini di particolare rilevanza. Il gruppo nasceva dunque non già come autonoma ramificazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'Amministrazione dell'Interno, ma come gruppo di ausilio a un singolo ufficiale di p.g. che, *intuitu personae* (ossia per la fiducia goduta presso i pubblici ministeri di Firenze e Perugia e per l'indubbia conoscenza di indagini così delicate e complesse), era stato temporaneamente destinato a compiti particolari. Il nome G.I.De.S. (Gruppo Investigativo Delitti Seriali), da chiunque scelto e imposto, evoca una competenza generale in tema di delitti seriali che, in realtà, non è mai esistita; così come fa pensare a una articolazione stabile della Polizia di Stato, che, del pari, non è mai esistita. Il "gruppo", quale dotazione a servizio di Giuttari, era dedicato a indagare sui soli casi, per quanto di eccezionali importanza e complessità, del mostro di Firenze e dell'omicidio Narducci e per un tempo predeterminato, che non avrebbe potuto superare i quattro anni. È ovvio che, per comodità di espressione, si può ben fare riferimento al "G.I.De.S.", a Giuttari quale "dirigente del G.I.De.S.", alle "strutture del G.I.De.S." e ai "poliziotti in servizio presso il G.I.De.S.": nondimeno, la natura giuridica di tali rapporti resta quella che la norma di riferimento impone, ossia di un dirigente della Polizia di Stato collocato nella disponibilità dell'A.G. per compiti particolari e dotato dalla sua

amministrazione di appartenenza dei supporti, di uomini e mezzi, necessari per svolgere quei compiti.

Inoltre, la natura, per così dire, personale dell'istituto mediante il quale Giuttari fu distaccato per alcuni anni a seguire i soli casi del mostro di Firenze e Narducci, escogitato per un comprensibile motivo ancor più di indole personale, ossia per l'indiscussa conoscenza che di quei casi Giuttari, e solo lui, aveva con impegno maturato, permette di valutare nei suoi esatti termini il tema della sottoscrizione da parte dell'imputato di tutte le informative di p.g. che hanno rilevanza in questo processo, talune delle quali sono invece materialmente sottoscritte da suoi collaboratori, come a mero titolo di esempio, la c.n.r. del 9.6.2006 inviata al p.m. Mignini in danno di Gobbi (capo 3), che fu firmata dal vice sovrintendente Costa, che ne ha riconosciuto la paternità (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 131). Il tribunale ha approfondito il tema anche escutando nuovamente (ud. 24.9.2009) i testi Castelli e Costa, a suo tempo in forza al G.I.De.S., e ha tratto la sicura conclusione che tutta l'attività del gruppo era riferibile a Giuttari, che, oltre a sottoscrivere personalmente quasi sempre gli atti più importanti, veniva costantemente informato del compimento degli atti di rilievo, eventualmente da lui non personalmente redatti, o preventivamente o subito dopo. In altre parole, il controllo di Giuttari sull'intera attività del G.I.De.S., almeno per quel che concerne gli atti più importanti di rilievo anche esterno, può dirsi sicuro e completo, conformemente alla struttura del gruppo investigativo stesso, che,

appunto, proprio dalla persona di Giuttari e dalla sua non fungibile esperienza, traeva origine, e che, corrispondentemente, nella figura di Giuttari aveva il punto di riferimento ineludibile. Il processo non ha fatto emergere casi nei quali uno dei poliziotti del G.I.De.S. abbia preso una iniziativa di un qualche rilievo tenuta nascosta a Giuttari ovvero contraria alle sue direttive – e neppure qualcuna delle parti lo ha anche solo allegato. Sicché, anche quelle note di p.g. che, per motivi contingenti, non recano la sottoscrizione di Giuttari e sono spesso firmate “p. il responsabile”, nondimeno sono atti che, a prescindere dalla paternità formale, sono riferibili alla responsabilità di Giuttari, perché da questi previamente autorizzate ovvero posteriormente ratificate, comunque sempre conosciute nel loro contenuto sostanziale e, soprattutto, coerenti con le sue direttive all'interno del gruppo in tema di scelte investigative. Lo stesso difensore di Giuttari ha sul punto conclusivamente ricordato come il suo assistito abbia «[...] sempre rivendicato la responsabilità, il senso, il significato e tutte le azioni del Gides [...]» (trasc. ud. 22.1.2010, pag. 23).

3.2 L'abuso di ufficio

La maggior parte dei reati contestati è costituita da abusi di ufficio (capi 3, 5, 6, 7 e 8).

La peculiarità delle figure di abuso descritte nelle imputazioni, che risulta evidente a una semplice loro lettura, deriva dall'investire esse sia le funzioni di pubblico ufficiale svolte dal dott. Mignini, individuate in quelle di pubblico ministero in servizio presso

la Procura della Repubblica di Perugia, sia le funzioni di pubblico ufficiale svolte dal dott. Giuttari, individuate in quelle di responsabile del G.I.De.S.-

Le norme che si assumono violate sono, in conseguenza, le stesse disposizioni processuali che regolano l'attività del p.m. e della p.g.-

I danni che si assumono cagionati sono privi di contenuto patrimoniale e inerenti a sfere quanto mai personali del singolo, quali, a es., la riservatezza, l'onorabilità, la segretezza delle conversazioni, la libertà morale nell'espletamento della propria professione.

Si ha, nel complesso, la raffigurazione di un quadro delittuoso che, per quanto consta, è pressoché inedito: può dunque essere utile – raccogliendo la sollecitazione costituita dalla forte critica di fondo mossa sul punto dai difensori di Mignini (loro memoria, pagg. 3-5) - premettere all'analisi delle fattispecie qualche breve osservazione sui tratti ricorrenti degli abusi contestati.

A) Violazione di legge

Le violazioni di legge sulle quali le fattispecie si impernano sono:

- violazione degli artt. 326 e 187 c.p.p., sotto il profilo dell'aver svolto indagini in nessun modo correlate ai temi di prova dei procedimenti penali di propria competenza (tutti gli abusi);
- violazione dell'art. 267 c.p.p., sotto il profilo di avere svolto intercettazioni telefoniche formalmente autorizzate, ma non correlate ai temi di prova dei procedimenti penali di propria

competenza ovvero non utili al reperimento di prove (capi 5, 7 e 8);

- violazione dell'art. 335 c.p.p., sotto il profilo dello strumentale avvio di procedimenti penali in assenza delle condizioni per il loro inizio (capi 3, 6, 7 e 8) ovvero sotto quello della mancata formale iscrizione (capo 5);
- violazione dell'art. 347 c.p.p., sotto il profilo dell'aver qualificato notizia di reato fatti che tale veste non avevano (capo 6).

Le norme di legge che si assumono violate, tutte inerenti alle funzioni inquirenti e requirenti nella fase delle indagini preliminari, non paiono avere – soprattutto quelle di cui agli artt. 347 e 326 c.p.p. – un contenuto prescrittivo immediato e presiedono a fasi e momenti del procedimento penale in cui il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che egli coordina si muovono in un ambito che può sembrare connotato da più o meno marcata discrezionalità.

Questione preliminare di ordine generale è quindi quella di verificare se davvero, e in quale misura, le norme citate riservino al p.m. e alla p.g. poteri discrezionali e se e in quali termini la violazione di tali norme possa essere idonea a integrare, assieme agli altri requisiti, l'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio.

Il collegio reputa che la questione debba essere risolta in senso parzialmente conforme alla prospettazione della pubblica accusa, con le precisazioni che seguono.

Artt. 326 e 187 c.p.p.

Va subito precisato, per evitare fraintendimenti, che la menzione dell'art. 187 c.p.p. non è esatta: la norma regola infatti l'oggetto della prova dibattimentale, un tema dunque estraneo al

presente processo, dove si discute unicamente di condotte realizzate durante la fase delle indagini preliminari. D'altra parte, il p.m. usa, nelle contestazioni mosse, l'art.187 c.p.p. costantemente in endiadi con l'art. 326 c.p.p., sicché l'imprecisione resta, di per sé sola, ininfluyente.

L'art. 326 c.p.p. stabilisce che il p.m. e la p.g. svolgono le indagini "necessarie" per poter decidere se esercitare l'azione penale o meno. Si è soliti desumere poi dall'art. 358 c.p.p. il carattere della "completezza" che deve connotare le indagini: è infatti prescritto che si compia, ai fini dell'art. 326 c.p.p., "ogni attività necessaria" e che essa consista anche nel reperire eventuali "fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini".

È allora evidente che la legge riserva sì un ambito di discrezionalità nel quale p.m. e p.g. possono muoversi durante le indagini, ma si tratta di una discrezionalità eminentemente tecnica: può l'organo requirente scegliere quale mezzo di prova sia più idoneo caso per caso.

Nessuna discrezionalità la legge concede invece sulla finalità degli atti d'indagine.

Invero, il concetto di indagini necessarie e complete, che si ricava dagli artt. 326 e 358 c.p.p., da un lato attua, com'è manifesto, il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, togliendo qualsiasi legittimità all'inerzia del p.m. e della p.g.; dall'altro, però, segna al contempo il limite dell'attività di investigazione, perché solo le attività necessarie devono essere svolte,

mentre tutte le altre, ossia quelle non necessarie, non devono esserlo. L'attività di investigazione non è neutra: il suo compimento quasi sempre tange diritti, prerogative o facoltà dei singoli, che, in tanto possono essere compressi, in quanto (e negli stretti limiti in cui) ciò sia necessario all'indagine.

Se dunque il p.m. e la p.g. svolgono atti di indagine che non servono a stabilire se, in relazione all'originaria *notitia criminis*, si debba esercitare o meno l'azione penale, si realizza una violazione dell'art. 326 c.p.p. senza dubbio suscettibile, ricorrendo gli altri requisiti, a integrare il reato di abuso di ufficio.

Una disamina teoretica così lineare da apparire in fin dei conti banale può assumere connotati meno netti nella pratica.

La finalità delle indagini preliminari non è propriamente quella di verificare la fondatezza dell'accusa (a ciò presiede l'art. 187 c.p.p. nella fase del giudizio, quando un'accusa, intesa come formale attribuzione in via ipotetica di una responsabilità penale, ormai esiste), ma di ottenere tutti gli elementi utili per decidere se, nel caso dato, si debba o non si debba esercitare l'azione penale rispetto all'originaria notizia di reato. È, intuitivamente, un ambito di operatività quanto mai ampio ed esteso in qualsiasi direzione reputata utile, sicché quei confini della legittima attività istruttoria del requirente, che in teoria sono ben demarcati, possono esserlo meno nella pratica giudiziaria. Può insomma accadere – e accade – che spunti investigativi che sembrano utili non si rivelino tali in un secondo momento, o, addirittura, che vengano compiuti atti istruttori

già *ex ante* non pertinenti, perché la prospettiva in cui il p.m. si muove e opera le sue scelte è talmente ampia (e tanto più lo è quanto più è iniziale lo stadio del procedimento ovvero esteso il *thema probandum*) da rendere in concreto nient'affatto agevole individuare il discrimine fra ciò che è necessario e ciò che non lo è ai fini dell'art. 326 c.p.p.-

Sicché, la verifica di una simile violazione di legge va effettuata con la necessaria prudenza: ovvero tenendo conto del contesto in cui determinati atti sono stati posti in essere, fermo restando che c'è un ben preciso limite oltre il quale l'attività investigativa e requirente non può spingersi.

Art. 267 c.p.p.

Numerose sono le attività di intercettazione telefonica che vengono contestate come illegali ai due imputati.

Le difese hanno da subito richiamato l'attenzione sul fatto che tutte le intercettazioni risultano sempre essere state autorizzate dal g.i.p. competente e che persino varie eccezioni di nullità che sono state sollevate contro i decreti di autorizzazione sono state disattese dal g.u.p. (ord. 4.2.2009, che in seguito si esaminerà). Lo stesso tribunale, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ha ritenuto necessario escutere la dott.ssa De Robertis, g.i.p. presso il Tribunale di Perugia che emise i vari decreti di autorizzazione (o convalida, nei casi di decreti d'urgenza del p.m.): tema sul quale si tornerà in successiva parte della motivazione.

Nondimeno, l'argomento della difesa non è dirimente.

Certo, ove mancasse l'autorizzazione del g.i.p., l'abuso di ufficio per violazione dell'art. 267 c.p.p. sarebbe di per sé solo evidente: in quel caso, l'intercettazione sarebbe intrinsecamente illegale, perché priva di un requisito formale indispensabile per la sua legittimità.

Resta però fermo che la legittimità che il decreto del g.i.p. conferisce all'attività di intercettazione a opera del p.m. e della p.g. ha efficacia assoluta solo sul piano formale e solo nell'ambito del procedimento cui appartiene, nel senso cioè che vale, nel procedimento in cui viene reso, a perfezionare tutte le formalità richieste dalla legge per procedere a intercettazione e a rendere poi utilizzabili le conversazioni captate; ma non anche ad attestare in qualsiasi altro diverso ambito processuale – con efficacia, per così dire, *erga omnes* – la regolarità sostanziale dell'intercettazione.

Ne deriva che il collegio deve prendere atto dell'esistenza di decreti di autorizzazione alle intercettazioni (o di convalida) da parte del g.i.p. e dell'impossibilità, sotto tale profilo formale, di ritenere violato l'art. 267 c.p.p.-

Può e deve però il tribunale verificare in questa sede se le intercettazioni, al di là della loro formale regolarità (consacrata dal g.i.p.), fossero in realtà destinate a perseguire non già i fini dell'indagine nella quale si inserivano, bensì altri fini non noti, né valutati dal giudice che emise i provvedimenti di autorizzazione o di convalida.

E nel caso in cui emerga che l'intercettazione fu posta in essere per scopi impropri e ritorsivi, ignoti al giudice (g.i.p.) del procedimento, ben può il tribunale apprezzare una simile violazione dell'art. 267 c.p.p. – diversa dalla violazione formale che sarebbe derivata dalla mancanza di autorizzazione – ai fini dell'abuso di ufficio: la configurazione del p.m., quindi, è, se ristretta nei termini qui precisati, corretta. Del resto, una simile violazione dell'art. 267 c.p.p. si rivela, in fin dei conti, essere una ipotesi particolare della violazione dell'art. 326 c.p.p.: anche in questo caso, cioè, quel che conta è verificare se l'atto istruttorio è o meno correlato, nei termini già esposti, alla *notitia criminis* e alle connesse esigenze investigative, ovvero funzionale a scopi, di tipo ritorsivo, diversi.

Il tribunale dovrà tenere conto, nel suo autonomo esame, dei provvedimenti di autorizzazione o ratifica a suo tempo emessi dal g.i.p., ma solo quale elemento liberamente apprezzabile e non già come elemento dotato di efficacia legale propria vincolante e predeterminata. E, è il caso di aggiungere sin da subito, scarso è il peso che può essere qui riconosciuto a quei provvedimenti, in quanto tutti motivati *per relationem* rispetto alle richieste del p.m. e alle informative di p.g.: metodo senz'altro utile – conforme all'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità sul punto – per la validità endoprocessuale dei decreti del g.i.p., ma che nessun contributo logico-giuridico offre al giudice di questo diverso processo e che, in concreto, lascia l'intero onere della giustificazione delle

intercettazioni sottoposte a censura ai motivi adottati dal p.m. e dalla p.g., meramente recepiti dal g.i.p.-

Il collegio ha doverosamente approfondito, per quanto possibile, il tema, sino a escutere come teste, ex art. 507 c.p.p., la dott.ssa Marina De Robertis (originariamente inserita nella lista del p.m., poi rinunciata), g.i.p. che emise i provvedimenti di intercettazione o di convalida di intercettazioni d'urgenza decretate dal p.m. e ora oggetto di questo processo.

La testimone, all'udienza del 24.9.2009, nell'affermare la legittimità della tecnica di motivazione *per relationem* – che nessuno, giova ribadire, disconosce – e nel ricordare che dietro ogni suo provvedimento c'è sempre stato, al di là della tecnica di motivazione, uno studio specifico e approfondito della richiesta, ha spiegato di essere divenuta assegnataria del procedimento penale per il c.d. omicidio Narducci avendo avuto assegnato nel 2003 il ruolo precedentemente in carico al dott. Giancarlo Mazzei, che qualche anno prima aveva autorizzato la riapertura delle indagini sulla morte di Narducci. La De Robertis, in sintesi, ha escluso da parte del collega Mignini qualsivoglia forma di pressione in merito alle richieste – in particolare inerenti le intercettazioni – formulate nell'ambito del procedimento penale *de quo*: ne prende atto il tribunale, ribadendo che il contenuto della deposizione della De Robertis implica pur sempre la legittimità in questa sede di verificare se, come sostiene la pubblica accusa, le intercettazioni incriminate siano servite – anziché, come rappresentato al g.i.p. per ottenerne il giuridico avallo,

per fini di ricerca della prova dei reati per i quali si procedeva – per scopi illeciti e ritorsivi contro persone verso le quali gli imputati avevano motivi (certo ignoti alla De Robertis) di ostilità.

Né, infine, ha un rilievo maggiore in questa sede la decisione assunta dal g.u.p. del Tribunale di Perugia all'udienza preliminare del 4.2.2009, con la quale ha rigettato, in quella fase processuale, eccezioni di nullità che, contro i vari decreti di autorizzazione alle intercettazioni, erano state sollevate da alcuni difensori (ordinanza 4.2.2009 in prod. Giuttari, doc. 101; completa di verbale di ud. prel. in prod. Mignini ud. 18.3.2009). Il ragionamento giuridico del g.u.p., infatti, verte esclusivamente sulla sufficienza, ai fini della validità del mezzo di ricerca della prova, di un decreto del g.i.p. motivato con rinvio alla richiesta del p.m. e agli atti di p.g.; nonché, sul rilievo che, in tutti i casi esaminati, la motivazione del g.i.p. *per relationem* è tale da rispondere ai requisiti minimi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. n. 17 del 2000, Primavera): sicché, del tutto comprensibilmente in relazione al contenuto dell'eccezione sollevata in quella sede, non v'è alcuno spunto di merito stretto sull'esistenza dei requisiti dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione, tranne la considerazione, che il g.u.p. spende nel suo provvedimento, che l'intero apparato giustificativo del mezzo di ricerca della prova risiede già tutto nelle richieste del p.m., che il g.i.p., semplicemente, fa proprie: «[...] Dinanzi a motivazioni del P.M. sempre ricostruttive dell'evoluzione degli accertamenti (ovviamente, nell'ottica

dell'accusa e salva ogni determinazione nel merito), con costante richiamo a tutte le informative di Polizia Giudiziaria più significative, un Giudice che pur si limiti a dare atto di avere "visto" od "esaminato" gli atti del Procuratore della Repubblica, e che abbia anche dimostrato, in talune occasioni, di saperne rigettare le richieste, non è un G.I.P. che non motiva, ma più semplicemente un G.I.P. che non ritiene di dover aggiungere altro a quanto (forse già in eccesso) risulta versato nel fascicolo; e più specificamente all'interno del suddetto iter formale disegnato dal codice per l'emissione di provvedimenti di intercettazione. [...]» (pag. 23). Si ribadisce così ancor di più che gli argomenti che sono stati adottati per legittimare le intercettazioni sono esclusivamente quelli enucleati dalla p.g. (Giuttari) e dal p.m. (Mignini): i provvedimenti dei giudici li hanno semplicemente ritenuti corretti, senza però addurre alcun tipo di considerazione autonoma e ulteriore che sia qui valutabile o recepitibile.

Art. 335 c.p.p.

Il tema dell'iscrizione delle notizie di reato nel relativo registro è stato molto spesso oggetto di riflessione dottrinale e giurisprudenziale, soprattutto, peraltro, sul versante della sua tardività e dei relativi rimedi.

L'ultimo intervento della S.C., a sezioni unite, ha svolto una disamina quanto mai ampia dell'istituto, che, al di là della questione discussa – ancora una volta, in sintesi estrema, la possibilità da parte del giudice di retrodatare l'iscrizione nel registro, con conseguente

inutilizzabilità degli atti di indagine che risultino, all'esito della retrodatazione, fuori termine – esprime più d'un principio generale utile anche per le problematiche rilevanti in questo processo (Cass. sez. un. pen. 24.9/20.10.2009 n. 40538, Lattanzi, rv. 244378).

Invero, la S.C., nel confermare l'indirizzo maggioritario, che esclude un potere di retrodatazione dell'iscrizione da parte del giudice, ha modo di osservare, per quanto interessa in questa sede, che:

- il potere di rilevare la notizia di reato e di iscrivere, così come il potere di associare a quella notizia il nominativo dell'autore, spettano esclusivamente al p.m.;
- il sindacato da parte del giudice su tale potere è eccezionale e sussiste nei soli casi espressamente previsti dalla legge (a es., art. 415 co. 2^o secondo periodo c.p.p. in tema di ignoti);
- peraltro, è improprio affermare, come talora si suole fare, che il p.m. disponga, in tema di iscrizione, di un potere discrezionale, che, se in tal modo inteso, sarebbe, contro qualsiasi principio generale anche di rango primario, sganciato da qualsiasi possibilità di controllo.

In particolare, il carattere vincolato e non discrezionale del potere di iscrizione si traduce, in concreto, nell'obbligo inderogabile per il p.m., sul piano oggettivo, di iscrivere la notizia di reato non appena sia ravvisabile un fatto corrispondente a una fattispecie di reato; sul piano soggettivo, di iscrivere il nome del presunto autore, non appena quel fatto gli sia attribuibile.

Anche in questo caso, ciò che a livello teoretico è semplice e netto, può non esserlo affatto nella realtà e i giudici di legittimità ne danno atto, riconoscendo che, ovviamente, per fattispecie complesse la stessa configurabilità di una notizia di reato «[...] evoca un "lavorio" definitorio che può comportare [...] spazi temporali non

comparabili rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti ictu oculi sussumibili nell'ambito di una determinata fattispecie di reato. [...]» (dalla motivazione della sentenza citata).

Nondimeno, si tratta di difficoltà, per così dire, di fatto, che, in punto di diritto, in alcun modo toccano il principio secondo il quale non v'è mai un potere discrezionale del p.m., inteso nel senso di potere di scelta su "se" e sul "quando" iscrivere la notizia di reato e l'autore. Il potere dovere del p.m. di iscrivere le notizie di reato nell'apposito registro resta dunque vincolato.

La violazione dell'art. 335 c.p.p. può quindi dare luogo, concorrendo le altre condizioni, al reato di abuso di ufficio: sia se la violazione consista nel ritardo intenzionale nell'iscrizione, sia se essa consista, all'opposto, in una iscrizione strumentale ad altri fini. È però necessario anche in questo caso effettuare una valutazione che tenga conto del contesto in cui la violazione ha avuto luogo e di tutte le ulteriori circostanze note.

Art. 347 c.p.p.

L'art. 347 c.p.p. prescrive alla p.g. di comunicare senza ritardo al p.m. qualsiasi notizia di reato che abbia acquisito. L'art. 330 c.p.p., a sua volta, stabilisce che «*Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.*».

Ha osservato giustamente la S.C. che il codice di rito «[...] non somministra una definizione normativa di ciò che è "notizia di

reato”: certamente, l’espressione evoca un *quid minus* di ciò che rappresenta la base fattuale per elevare l’imputazione; ma è anche un *quid plus* rispetto ad una indefinita “ipotesi” di reato, che, come si è visto, la giurisprudenza di questa Corte individua nella figura del semplice sospetto. [...]» (dalla motivazione della citata sentenza sez. un. 40538/09).

Si deve quindi senz’altro concludere che, pur tenuto conto delle difficoltà di fatto che possono sussistere in relazione a fattispecie complesse, “prendere notizia dei reati” (ex art. 330 c.p.p.) e darne comunicazione al p.m. (ex art. 347 c.p.p.) non può mai implicare la facoltà di attribuire indiscriminatamente dignità di *notitia criminis* a fatti che, pur valutati nell’ottica ampia propria dell’avvio di un’inchiesta, non siano in grado di esprimere niente più di vaghi sospetti: se ciò accade, l’art. 347 c.p.p. è violato e può essere configurato, ricorrendone gli ulteriori presupposti, il reato di abuso di ufficio.

È certo che, anche in questo caso, il giudice deve considerare in modo ampio il contesto in cui la rilevazione e la trasmissione della notizia di reato avvengono. In particolare, non si può pretendere già in capo alla p.g. un definitivo potere-dovere di qualificazione della notizia di reato (da distinguere dal mero sospetto), potere-dovere che è più propriamente riservato al p.m.-

E, così come per le altre norme esaminate, è la verifica degli intenti che, tramite la trasmissione della notizia di reato, furono perseguiti dalla p.g., che vale a individuare le violazioni dell’art. 347

c.p.p. perseguibili sotto la specie dell'abuso di ufficio. Insomma, solo se c'è un uso strumentale delle prerogative riconosciute all'organo inquirente dagli artt. 330 e 347 c.p.p., c'è anche una violazione di legge rilevante ex art. 323 c.p., perché l'asservimento del potere a fini non istituzionali è indice di un uso consapevolmente distorto del potere stesso. Negli altri casi, ci si trova dinanzi a comportamenti legittimi della p.g., che rimette al p.m. la valutazione di ciò che può avere una connotazione penalistica giudiziariamente rilevante, o, al massimo, a un uso magari persino avventato del potere-dovere di rilevare e trasmettere le notizie di reato, ma non anche dinanzi a una vera e propria violazione di legge (ex art. 323 c.p.).

In conclusione: non basta rilevare una oggettiva incapacità di discernimento fra sospetto e notizia di reato (quand'anche frutto di negligenza) per qualificare il comportamento dell'ufficiale di p.g. in termini di violazione di legge, perché un'impostazione così automatica non terrebbe conto che, indiscutibilmente, il potere ultimo di qualificare un fatto come *notitia criminis* spetta al p.m.; è invece l'accertamento che, oltre a una violazione in sé e per sé dell'art. 347 c.p.p., la condotta di quell'ufficiale di p.g. perseguì un fine illecito ritorsivo, che integra la "violazione di legge" di cui all'art. 323 c.p.: dinanzi a un uso strumentale a fini intimidatori o di mera rivalsa – e quindi consapevolmente illecito – del potere di rilevare e trasmettere le notizie di reato, non potrà l'ufficiale di p.g. discolparsi col richiamare il sovraordinato potere del p.m. in materia.



Violazione delle regole processuali come sviamento di potere

Si è visto che tutte le norme in esame possono di per sé essere violate, ma si è anche visto che la loro violazione, per essere rilevante ai fini dell'art. 323 c.p., deve essere valutata con prudenza e nel contesto generale dei fatti.

Il canone oggettivo al quale ancorare, in termini di concretezza e razionalità, la verifica della rilevanza della violazione ex art. 323 c.p. è, ad avviso del collegio, quello dello sviamento di potere, tema che la giurisprudenza di legittimità ha affrontato e risolto con indirizzo pacifico.

Ha affermato la S.C. che l'abuso di ufficio con violazione di legge può sussistere anche quando ci si trovi in presenza di un comportamento del p.u. che, al di là del rispetto formale della disposizione normativa, usi il potere di cui è titolare per fini illegali diversi da quelli per i quali il potere stesso è conferito. In particolare, *«Il delitto di abuso d'ufficio è configurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale, o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassa ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine.»* (Cass. sez. 6[^] pen. 25.9.2009 n. 41402, D'Agostino, rv. 245287; precedenti conformi, fra le altre: sez. 6[^] 18.10.2006 n. 38965, Fiori, rv. 235277; sez. 6[^] 11.3.2005 n. 12196,

Delle Monache, rv. 231194, di cui si riporta pure il testo: «*Il reato di abuso di ufficio connotato da violazione di legge è configurabile anche in caso di sviamento di potere, cioè quando il comportamento dell'agente, pur formalmente corrispondente alla norma che regola l'esercizio dei suoi poteri, è tenuto in assenza delle ragioni d'ufficio che lo legittimerebbero e produce intenzionalmente un danno alla persona offesa. (Fattispecie relativa a procedure di identificazione, ispezione e fotosegnalazione condotte da agenti di polizia senza reale necessità ed a ritenuti fini di vessazione).*»).

Per apprezzare un simile sviamento di potere è necessario, in concreto, indagare l'intenzione del p.u.: è infatti la mira verso cui muove l'agente che svela se il potere viene usato per scopi istituzionali, ove pure malamente intesi, ovvero per arrecare danni ingiusti o per procurare ingiusti vantaggi patrimoniali. Sicché, la valutazione dell'elemento psicologico non vale solo a verificare la sussistenza della componente soggettiva del reato, ma refluisce anche, a monte, sull'apprezzamento della violazione di legge, intesa quale sviamento di potere, nonché del danno.

A ben vedere, nella tipologia di abusi di ufficio che sono descritti nei capi di imputazione, tutti caratterizzati dalla infrazione di norme processuali talora generali, la violazione di legge, il danno non patrimoniale e il dolo intenzionale sono elementi intimamente connessi e il filo che li unisce è lo sviamento di potere, nel senso che è sempre quest'ultimo a connotare l'inosservanza del precetto legale come "violazione di legge", a conferire alla compressione della sfera

privata il significato ulteriore di "danno ingiusto", e, infine, a collegare l'evento alla condotta come suo fine primario, rivelando il "dolo intenzionale". Senza di esso, non c'è vera propria violazione di legge; la compressione della sfera privata resta confinata nei limiti in cui la legge consente che essa sia sacrificata al prevalente fine dell'accertamento dei reati; e l'intenzionalità della condotta rispetto all'evento sfuma.

Se dunque è stato doveroso, per dare un indefettibile inquadramento di base alle fattispecie, passare preliminarmente in rassegna le singole norme che nel presente processo si assumono violate dagli imputati nella loro attività istituzionale, è però ora indispensabile osservare che l'essenza del fenomeno illegale che è stato portato alla cognizione del giudice del dibattimento non risiede tanto (*rectius*, non risiede necessariamente) in una mera violazione di singole disposizioni della legge processuale, ma consiste proprio in ripetuti e costanti asseriti sviamenti dei poteri attribuiti al magistrato del p.m. e al funzionario di pubblica sicurezza che svolga funzioni di p.g., i quali, anziché servirsene per far progredire le indagini, ne avrebbero fatto uso per attaccare coloro che, di volta in volta, criticavano il loro operato o assumevano comunque condotte ostili.

Sarà dunque una valutazione complessiva delle intenzioni e degli scopi perseguiti dagli imputati – da ricostruire in base alle prove raccolte – che permetterà di accertare se, al di là del formale rispetto di norme talora molto generali come quelle passate in

rassegna, vi sia stato uno sviamento di potere teso a ledere o avvantaggiare illegalmente altri.

Senza un tale criterio conclusivo di orientamento sarebbe davvero disagevole sottoporre a verifica processuale, sotto la specie dell'art. 323 c.p., l'operato del p.m. e della p.g.: si correrebbe il rischio, da un lato, di voler costringere in un ambito eccessivamente ristretto poteri che per, loro natura, devono esplicitarsi in forme quasi sempre interferenti nelle posizioni soggettive dei singoli; dall'altro, di legittimare l'arbitrio assoluto degli organi requirente e inquirente. Non che l'attività del p.m. sia discrezionale, perché essa, eccettuato il profilo tecnico della scelta dei mezzi istruttori, non lo è pressoché mai: l'azione penale è obbligatoria, l'iscrizione è, in presenza di una *notitia criminis*, obbligatoria, la ricerca di tutto il materiale probatorio utile alle determinazioni del p.m. è obbligatorio, ecc.- È però compito concreto sempre delicato e talora davvero arduo calare tutti quegli obblighi nella realtà: può essere difficile collocare il frastagliato dato naturalistico nella categoria di sospetto o in quella, che - insegna la S.C. - richiede un *quid pluris*, di notizia di reato; e così via.

Ecco perché la ricerca dello sviamento di potere è decisiva in fattispecie come quelle oggetto di questo processo.

Solo il deliberato uso del potere per fini di natura specificatamente persecutoria, permette, ad avviso del collegio, di incriminare quei comportamenti del p.m. che costituiscono vero e proprio arbitrio penalmente illecito, lasciando in un ambito di liceità

penale quelli che sono il frutto di un'incolpevole erronea valutazione dovuta a dati incompleti (come, per definizione, sono incompleti quelli di cui si dispone all'inizio di un procedimento penale), o anche quelli che derivano da valutazioni discutibili, e persino quelli che, pur non in linea con le regole, anche deontologiche, o con criteri di gestione equilibrata del potere, non trasmodano però in mero arbitrio.

Con la importante precisazione, a corollario, che l'irrilevanza penale non coincide sempre, né necessariamente, con la liceità delle condotte, che, quand'anche non idonee a configurare abusi di ufficio, per l'assenza di un primario e distorto fine ritorsivo, possono ben costituire, a esempio, illeciti disciplinari.

Al dott. Mignigni e al dott. Giuttari, in definitiva, non viene contestato di avere *tout court* violato intenzionalmente la legge processuale, bensì più propriamente, di averne sovvertito il fine istituzionale, al deliberato scopo di colpire persone ritenute nemiche; di avere, infine, usato i poteri loro attribuiti dalla legge come armi contro chi, giornalista, funzionario di polizia o altro, fosse stato giudicato ostile e critico verso le indagini che essi svolgevano: è in questi termini e in questi limiti che possono considerarsi superate le specifiche critiche mosse in via preliminare dai difensori di Mignigni nella loro memoria (pagg. 3-5).

B) Danno ingiusto

Tutti i reati di abuso di ufficio contestati hanno come evento il danno ingiusto patito dalle pp.oo. (fatta eccezione per il capo 3,

dove, oltre a danni ingiusti arrecati a Gobbi e Pinto, si ipotizza anche un vantaggio patrimoniale per Giuttari: aspetto che appare però in concreto davvero secondario).

I danni ingiusti non patrimoniali sono individuati, per lo più, nella strumentale sottoposizione a procedimento penale, di cui costituisce spesso specificazione l'illecita intercettazione delle telefonate, ovvero nel condizionamento morale subito nello svolgimento di una professione.

Orbene, *«In tema di abuso di ufficio, realizza l'evento del danno ingiusto' ogni comportamento che determini un'aggressione ingiusta alla sfera della personalità, per come tutelata dai principi costituzionali.»* (Cass. sez. 6[^] pen. 15.1.2004 n. 4945, Ottaviano, rv. 227281).

La libertà morale della persona, in special modo sotto il profilo della segretezza delle comunicazioni, e l'inviolabile diritto a estrinsecare la propria personalità, anche e soprattutto attraverso il proprio lavoro, ricevono a monte tutela costituzionale, sia in generale (art. 2), sia per il tramite di specifiche e varie disposizioni (a es., art. 15, 35) e ben possono dare luogo, se indebitamente compresse, a un danno non patrimoniale valutabile ex art. 323 c.p. (per una fattispecie in tema di sottoposizione a procedimento penale, vedi anche Cass. sez. 6[^] pen. 26.6.2003 n. 35127, Ippolito, rv. 226548).

Non si vuole sostenere, ovviamente, che esistano, in capo ai singoli (e, in ipotesi, quand'anche innocenti), diritti assoluti a non essere sottoposti a indagini, a non subire intercettazioni, a non subire

interferenze nella propria sfera privata, anche professionale, a seguito di indagini penali: infatti, il preminente interesse dello Stato a perseguire reati ne legittima la compressione. Si vuole più semplicemente affermare che, se i poteri connessi all'attività inquirente e requirente si estrinsecano nelle forme non consentite esaminate al precedente paragrafo, la compressione della sfera dei singoli si trasforma e cristallizza in vera e propria lesione di prerogative private tutelate anche dall'art. 323 c.p. Se insomma l'intrusione dell'organo pubblico nella sfera privata ha un connotato esclusivamente persecutorio, il danno è incontrovertibile.

C) Dolo

È noto che l'elemento soggettivo dell'abuso di ufficio, dopo la riforma introdotta con L. 16.7.1997 n. 234, è il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento da parte dell'agente non solo come conseguenza diretta e immediata della sua condotta, ma anche come suo obiettivo primario (cfr. *ex aliis*, Cass. sez. 6^a pen. 8.10.2003/15.1.2004 n. 708, Mannello; sez. 6^a pen. 24.2.2004 n. 21091, Percoco; sez. 6^a pen. 24.1.2008 n. 10390, Lanza).

Si è aggiunto, in tema di prova, che la dimostrazione dell'intenzionalità si ha quando v'è certezza che la volontà dell'imputato è stata specificamente orientata al raggiungimento del vantaggio o del danno ingiusti, ciò che non può essere desunto esclusivamente dal comportamento contrario a diritto, ma richiede

sempre altri elementi sintomatici (Cass. sez. 6^a pen. 27.6.2007 n. 35814, Pacia).

Sotto questo profilo, avuto riguardo alle fattispecie contestate nel presente processo, la prova del dolo è dunque, come si è già avuto modo di osservare in tema di violazione di legge, strettamente connessa con lo sviamento dei poteri.

È l'uso del potere per un fine diverso da quello per il quale la legge lo attribuisce al p.u. che – a differenza della violazione di legge *tout court* considerata, che di per sé nulla manifesta dell'elemento soggettivo che vi sta sotto - svela l'orientamento della volontà dell'agente al conseguimento dell'evento come fine primario o meno della propria condotta. Infatti, lo sviamento dei poteri (inquirente e requirente) implica la previa dimostrazione che determinati atti (del procedimento penale) furono compiuti, anziché per fini di giustizia, per colpire i soggetti passivi di quegli atti.

Tale è l'impostazione, in astratto corretta, del p.m.-

Sicché, a es., l'enunciato d'accusa cardinale del capo 6), che di seguito si esaminerà, - ossia: si indagò De Donno per ritorsione in quanto nemico di Giuttari – richiede la dimostrazione non solo dell'uso distorto dei poteri di indagine, ma anche dei pregressi rapporti, nella loro esatta portata, fra Giuttari e De Donno; discorso questo che si può agevolmente estendere a tutti gli altri capi di imputazione per abuso di ufficio.

*

4. Abuso in danno del questore De Donno (capo 6)

Si è già spiegato perché questo fatto meriti di essere esaminato per primo (*supra*, § 2).

4.1 Il fatto

Lo stesso Giuttari ha ripercorso, durante il suo esame (trascr. ud. 7.5.2009, pagg. 204 e segg.), nonché nella memoria difensiva a sua firma (pagg. 9 e segg.), le vicende che lo hanno opposto al questore De Donno.

L'indagine sui possibili mandanti del mostro di Firenze prese l'avvio dopo la sentenza – che dava spunti in tal senso - con la quale la Corte d'Assise di Firenze aveva giudicato e condannato i c.d. "compagni di merende" di Pietro Pacciani.

Giuttari era, dal 1995, Capo della Squadra Mobile a Firenze.

Gli furono proposte varie possibilità di trasferimento, sempre rifiutate o avversate da Giuttari.

Nel corso del 2002, l'opportunità di un trasferimento (mai voluto) gli fu prospettata dallo stesso Questore di Firenze, Giuseppe De Donno: se ne trova menzione anche nel file di testo "appuntamento giovanni agosto 02.doc", creato il 15.8.2002, con ultimo salvataggio il 16.8.2002, rinvenuto sul computer di Giuttari e trascritto (prod. p.m., faldone 13, foglio 5).

Il 3.10.2002 Giuttari fu nominato Vicario del Questore di Prato con decorrenza dal 7.1.2003, data differita in seguito al 7.3.2003 per permettergli di continuare l'attività di indagine in corso (se ne dà atto nella proposta 8.3.2003 del Capo della Polizia per il

provvedimento di collocamento in disponibilità, denominato "Appunto per il signor Ministro": prod. p.m. ud. 11.5.2009).

Nel frattempo, il 2.12.2002 e il 17.2.2003, i pubblici ministeri Canessa e Mignini sottoscrissero due lettere al Questore di Firenze, per mettere in evidenza l'indispensabilità di Giuttari per il prosieguo delle loro collegate indagini sui mandanti del mostro di Firenze e sull'omicidio Narducci. Seguì il decreto ministeriale 2.4.2003 di collocamento in disponibilità di Giuttari (più diffusamente *supra*, § 3.1).

Per quattro volte, dal settembre 2002 all'aprile 2003, Giuttari registrò, di nascosto, colloqui avuti con De Donno: circostanza ammessa espressamente dall'imputato (trascr. ud. 7.5.2009, pagg. 204 e 219), che ha giustificato tali atti con l'esigenza di documentare l'atteggiamento ostruzionistico che il suo superiore aveva contro di lui. Le registrazioni sono restâte in disponibilità di Giuttari sino al 26.1.2006, quando egli le trasmise al pubblico ministero Mignini nell'ambito peraltro della vicenda genovese, dovendo lì servire non tanto per il loro contenuto, quanto per l'analisi dei supporti (*infra*, § 7.1; vedi nota p.g. 26.1.2006 in prod. p.m. faldone 4 foglio 5). Quel contenuto, peraltro, fu trascritto su incarico di Mignini (relazione cap. Ciampini, del R.I.S. di Roma, dep. 12.5.2006: in prod. p.m. faldone 4, foglio 52; *infra*, § 7.1., pag. 149).

Nella citata proposta 8.3.2003 del Capo della Polizia si diede atto della necessità di adibire Giuttari all'esclusiva cura delle indagini sul mostro di Firenze e sull'omicidio Narducci e che, a tal fine, egli si

sarebbe potuto avvalere di «[...] qualificate risorse umane e strumentali che l'Amministrazione della pubblica sicurezza metterà a sua disposizione in relazione alle esigenze emergenti nello sviluppo dell'attività investigativa, secondo modalità da concordarsi anche con le competenti Autorità Giudiziarie. [...]»; il decreto del Ministero recepì nel preambolo tale indicazione.

Giuttari si lamentò ripetutamente con De Donno (e con i pubblici ministeri) dei ritardi nella messa a sua disposizione di uomini e mezzi, in particolare di una sala per le intercettazioni: ciò fece formalmente con le note 11.6.2003, 17.6.2003, 23.6.2003, 7.7.2003 e 11.7.2003 (prod. p.m. faldone 8 da fogli 658, 662, 666, 670 e 677).

Il questore De Donno, con nota del 5.7.2003 (in prod. p.m. faldone 8, foglio 672; anche in prod. Giuttari, doc. 47), dato atto del provvedimento ministeriale 2.4.2003 di collocamento in disponibilità di Giuttari, nonché di un provvedimento della Direzione Centrale per le Risorse Umane del 10.6.2003 (in prod. p.c. De Donno ud. 11.5.2009) dove si era stabilito di "dedicare qualificate ed efficaci risorse umane per l'attuazione dell'incarico", dispose l'assegnazione a Giuttari di otto poliziotti (ossia: l'isp. capo Castelli, il sovr. capo Zappi, i vice sovr. Natalini e Bertagnini, l'ass. capo Borghi, gli ass. Mele e De Iorio e l'ag. sc. Arena) e tre autovetture (FIAT Tipo, Alfa Romeo 146 e Alfa Romeo 156). I nominativi dei poliziotti distaccati corrispondono, a eccezione di Mele, a quelli che Giuttari aveva indicato come di suo gradimento in una sua nota 11.4.2003, diretta ai

pubblici ministeri Canessa e Mignini, nella quale li informava del provvedimento ministeriale del 2.4.2003 e prospettava la possibile organizzazione del nuovo gruppo investigativo (prod. Giuttari, doc. 44).

Al gruppo G.I.De.S. fu destinato un immobile sito in Firenze Via Gori 60, complesso c.d. *Il Magnifico*.

I rapporti fra De Donno e Giuttari sono stati poi ricordati anche dallo stesso De Donno, del quale, su accordo delle parti, in considerazione delle sue attuali gravi condizioni di salute, è stato acquisito a fini di prova, in luogo dell'esame dibattimentale divenuto impossibile, il verbale (registrato e trascritto) di s.i.t. rese al p.m. in data 29.1.2007 (vedi verbale ud. 17.4.2009; inoltre, trascr. ud. 17.4.2009, pag. 62, dove il difensore di p.c. illustra la situazione sanitaria di De Donno).

De Donno ha precisato di essere stato Questore di Firenze dal luglio 2001 al luglio 2003. All'epoca Giuttari era capo della Squadra Mobile. De Donno non era contento di come Giuttari dirigeva la Squadra Mobile (verbale 29.1.2007, pag. 2: «[...] *Io ero abituato ogni mattina alle ore 08:45 che avevo il briefing con tutti i funzionari e molto spesso ai fatti avvenuti nella notte alle mie domande non dava risposte immediate. [...]*»), perché si dedicava esclusivamente alle indagini sul mostro di Firenze («[...] *lui era totalizzato dalle indagini sul cosiddetto "mostro" di Firenze, [...]*»: *ib.*, pag. 3), trascurando le altre importanti competenze della S.M.: a es., capitò che Giuttari, contrariamente a quanto De Donno riteneva spettare al

capo della S.M., non si recò sul luogo di un omicidio appena accaduto; o, ancora, Giuttari non organizzò alcuna operazione per fronteggiare “il problema dei vu’ cumprà”, che in quel periodo teneva banco a Firenze (*ib.*, pag. 5). Le stesse rappresentanze sindacali interne «[...] *si lamentavano di questa mancanza di colloquio con il dirigente e questa mancanza di indirizzi nell’ambito della gestione [...] riferiti alla conduzione della Squadra Mobile. [...]*» (*ib.*, pag. 4).

Il contrasto sul modo di intendere i compiti del capo della S.M. – che, in sintesi, contrapponeva la visione di De Donno, che voleva un impegno direttivo a tutto campo, corrispondentemente alla competenza generale della S.M., e quella di Giuttari, che preferiva spendersi totalmente in prima persona sull’indagine, quella sul “mostro”, ritenuta più importante, delegando le altre incombenze – non deflagrò in forme incontrollate (*ib.*, pag. 6: «[...] *non è che io con lui ho avuto un rapporto formalmente conflittuale [...]*); nondimeno, non mancarono scontri, come, a esempio, quando, verso la fine del 2001, De Donno, dinanzi alle proteste di giornalisti locali, che si dolevano del fatto che Giuttari avesse rilasciato in esclusiva a *Panorama* (che una settimana dopo allegò al numero del settimanale un libro scritto da Giuttari) dichiarazioni in merito all’indagine sul “mostro”, giudicò scorretto il comportamento di Giuttari, questi all’indomani «[...] *minacciò sulla stampa querele perché non mi dovevo permettere di fare valutazioni sulla sua cosa [...]*» (*ibidem*). Inoltre, nelle consuete riunioni fra dirigenti che si tenevano ogni mattina, De Donno ebbe via via modo di rimarcare il proprio punto di

vista (ib., pag. 5: «P.M.: quindi queste osservazioni il dottor Giuttari le recepì sostanzialmente? Ebbe modo di recepirle? TESTE: certo, perché chiaramente se ne parlava la mattina dinanzi agli altri funzionari.»).

I contrasti fra De Donno e Giuttari nel periodo in esame 2002-2003 furono in qualche modo percepiti anche ai vertici della Questura di Firenze. Sul punto sono stati escussi sia Salvatore Fabio Ciona (ud. 18.3.2009), all'epoca vice-dirigente della Squadra Mobile (di cui era dirigente Giuttari), sia Giancarlo Benedetti (ud. 17.4.2009), all'epoca dirigente della D.I.G.O.S.- Essi hanno, in sintesi, riferito del forte impegno personale che Giuttari all'epoca dedicava all'indagine sui mandanti del mostro di Firenze, tanto che, nei consueti incontri mattutini che si tenevano fra i dirigenti delle varie divisioni, partecipava talora Ciona, quale suo sostituto. De Donno è stato descritto come uomo schivo e dotato di forte autocontrollo. Entrambi i testi hanno riportato – per lo più, però, come mera voce di corridoio – un disagio fra De Donno e Giuttari, incentrato, da parte di De Donno, sull'eccesso di energie dedicate all'indagine sul mostro di Firenze da parte di chi, come Giuttari, aveva una competenza generale come quella della Squadra Mobile. Benedetti è stato più specifico e ha poi precisato che, da un certo momento (che non ha saputo datare), Giuttari non partecipò più agli incontri mattutini «[...] perché credo c'aveva una frattura con il questore [...]» (trascr. ud. 17.4.2009, pag. 55), che, per quel poco che si poteva percepire dall'esterno, derivava appunto dal fatto che De

Donno non gradiva che Giuttari si spendesse in via esclusiva nell'indagine del "mostro" (*ibidem*, pag. 56: «[...] *il questore diciamo era un po' indispettito perché il dottor Giuttari, che era un ottimo investigatore, si era buttato del tutto, a corpo morto, sull'indagine del mostro, e mi pare una volta il questore disse ... cioè trascurando, secondo quanto diceva il questore, la dirigenza insomma della Mobile. [...]»*).

Il successivo fatto rilevante avvenne il 19.2.2005.

In tale data Mignini chiese formalmente a Giuttari di riferire sulla documentazione relativa all'istallazione e al noleggio degli impianti per le intercettazioni eseguiti presso la sede del G.I.De.S. al Magnifico.

Nella sua nota (anche in prod. Giuttari, doc. 38), Mignini fece esplicito riferimento, quale impresa fornitrice, alla B. & C. Technology s.r.l. di Frascati. Questo il testo della breve richiesta: «*Oggetto: Richiesta di trasmissione di copia della documentazione riguardante l'installazione e il noleggio di impianti della B & C TECHNOLOGY S.r.l.- Si prega di voler trasmettere a questo ufficio, tutta la documentazione relativa a quanto indicato in oggetto (ivi compresi i provvedimenti autorizzativi della Procura della Repubblica di Firenze), chiarendo i motivi per cui gli impianti non siano stati forniti dalla competente Amministrazione.*».

La B & C Technology s.r.l., il successivo 9.5.2005, fece pervenire alla Procura della Repubblica di Firenze, e per essa al p.m. Canessa, una formale lettera di messa in mora (prod. p.m. ud.

11.5.2009) per il pagamento della fattura n. 75/05 dell'importo di € 111.105,00, concernente appunto la complessiva predisposizione delle sale di ascolto e delle relative attrezzature presso la sede del Magnifico. Dalla documentazione amministrativa acquisita dal p.m. presso il Dirigente Amministrativo della stessa Procura della Repubblica di Firenze (decreto di acquisizione 18.1.2007 e atti trasmessi: prod. p.m. ud. 11.5.2009), si apprende poi che la B. & C. Technology s.r.l. ha citato in giudizio, dinanzi al giudice civile, la Procura della Repubblica di Firenze (sic) per ottenere il saldo della citata fattura, oltre che di altra somma non attinente al presente processo (e che, dunque, è necessario tenere distinta, in quanto del tutto irrilevante). Il Ministero di Giustizia, costituitosi (si legga, a mo' di esaustivo riepilogo, la sua memoria di costituzione), ha precisato che nessuna autorizzazione è mai stata data da alcun organo giudiziario per la spesa portata dalla fattura n. 75/05. Nessun'altra fonte di prova ha smentito tale assunto: è vero che la teste Bilancetta (ud. 17.4.2009), amministratrice della B. & C. Technology s.r.l., dopo avere confermato di avere svolto i lavori presso il Magnifico e di avere avviato la causa civile, ha affermato, approssimativamente e salvo smentita, che, per tali lavori, v'erano i decreti autorizzativi della Procura della Repubblica di Firenze e di quella di Perugia (trascr. ud. 17.4.2009, pag. 34: «P.M. – *Ma avevate i decreti anche sulle salette audio-video?* TESTE BILANCETTA – *Sì, se non sbaglio sì.* P.M. – *Eh, se non sbaglia.»*), ma, a parte l'interesse patrimoniale diretto di cui è portatrice, sta di fatto che non si rinvengono in atti decreti o

altre autorizzazioni inerenti i lavori della citata fattura n. 75/05 riferibili a magistrati della Procura della Repubblica di Firenze (né ad altri p.m.); neppure suo marito, Alessandro Tori (ud. 17.4.2009), prima dipendente e poi socio della B. & C. Technology s.r.l., che eseguì i lavori (e ne ha fornito una esauriente descrizione, del tutto in linea con il valore dell'importo richiesto: trascr. ud. 17.4.2009, pagg. 5-7), ha potuto ricordare autorizzazioni di magistrati (*ibidem*, pag. 19); neppure l'isp. Castelli (ud. 17.4.2009), del G.I.De.S., nel confermare di avere trattato con la B. & C. Technology s.r.l. per l'esecuzione dei lavori (trascr. ud. 17.4.2009, pag. 40: «[...] P.M. – *Ecco, che cosa ha fatto la Technology per conto del GIDES? TESTE CASTELLI – Allora, con quella società abbiamo [...] approntato la sala intercettazioni che avevamo presso la struttura del Magnifico dove abbiamo poi operato le intercettazioni nel tempo del GIDES. [...]»), ha saputo indicare una specifica autorizzazione da parte di magistrati del pubblico ministero; inoltre, le risultanze del Ministero di Giustizia, compendiate nella citata memoria di costituzione nella causa civile, attestano espressamente che autorizzazioni del genere, per la spesa di cui alla fattura n. 75/05, non c'erano; infine, anche il dott. Canessa nega la circostanza (trascr. ud. 11.5.2009, pag. 23), conformemente, del resto, a quanto è di per sé desumibile dalla situazione (essendo Giuttari e il G.I.De.S. strutturalmente appartenenti all'Amministrazione dell'Interno e non della Giustizia) ed era anche specificato nello stesso decreto ministeriale di collocamento in disponibilità, ove si faceva inequivoco riferimento a*



mezzi a carico dell'Amministrazione dell'Interno; restando a questo punto del tutto irrilevante che, come Giuttari sottolinea nella sua memoria (pag. 12), i testi Castelli e Tori abbiano ricordato come talora Canessa abbia visionato i lavori in corso al Magnifico: presenza comprensibile, dato lo stretto collegamento funzionale con Giuttari, collocato a sua disposizione (*rectius*: delle indagini sul "mostro" a lui assegnate, oltre che a quelle, collegate, sull'omicidio di Narducci, assegnate a Mignini), ma senza alcun significato civilistico o amministrativo, che Canessa, in quanto p.m. estraneo all'Amministrazione dell'Interno, non avrebbe proprio potuto rivestire. Va semmai ulteriormente puntualizzato che la teste Bilancetta ha invece confermato che la richiesta iniziale dei lavori pervenne direttamente dal G.I.De.S. (trascr. ud. 17.4.2009, pag. 30) e che, a prescindere da eventuali decreti autorizzativi dei magistrati, sul "preventivo effettivo" non c'erano firme di magistrati (*ibidem*, pag. 32); così come il teste Tori ha dichiarato che l'incarico pervenne direttamente dal G.I.De.S., forse dall'isp. Castelli (*ib.*, pag. 20).

L'esame degli atti prodotti giunge ora a quello di maggior rilievo per valutare la responsabilità penale di Giuttari, ossia alla nota di p.g., diretta a Mignini, che egli redasse e sottoscrisse il 19.5.2005 (anche in prod. Giuttari, doc. 39).

Il tribunale rinvia a una lettura completa della lunga nota, limitandosi qui a darne una sintesi.

L'incipit fa espresso riferimento alla richiesta di informazioni di Mignini datata 19.2.2005: «*Con riferimento alla nota inviata a*

questo Gruppo Investigativo in data 19 febbraio 2005, inerente la documentazione relativa all'installazione ed il noleggio di impianti presso la ditta B & C TECHNOLOGY S.r.l., si comunica quanto segue: [...]». Quel che segue è, dapprima, un riepilogo di come, nell'ambito della nota indagine sui mandanti del mostro di Firenze, si fosse arrivati all'autorizzazione, data con decreto 20.6.2003 da parte del g.i.p. di Firenze dott. Crivelli, a intercettare i telefoni di tali Francesco Calamandrei, Nathanel Vitta, Fabio Filippi e Achille Sertoli e di come solo il 5.7.2003 il G.I.De.S. fosse stato in grado di eseguire i decreti presso il Magnifico su apparecchiature fornite dalla B. & C. Technology s.r.l.- Indi, si attribuisce il ritardo nell'esecuzione delle intercettazioni (dal 20.6.2003, data del decreto del g.i.p., al 5.7.2003, data di inizio effettivo) all'inottemperanza «[...] da parte del Questore di Firenze dell'epoca, dott. Giuseppe DE DONNO, ad approntare tecnicamente l'apposita sala, nonostante reiterate segnalazioni [...]». Si pone poi in risalto la circostanza che De Donno era stato sovente argomento di conversazione fra Rosario Poma e Mario Spezi, giornalista quest'ultimo indagato allora quale possibile depistatore delle indagini in corso sull'omicidio Narducci: in particolare, Poma aveva, nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, riferito a Spezi di avere ricevuto da De Donno, definito suo amico, lamentele sulle indagini che Giuttari stava conducendo sul Mostro di Firenze e compiacimento per essere riuscito a far trasferire Giuttari (circostanza questa, puntualizza Giuttari, realmente avvenuta, con il suo avvicendamento con il dott. Bernabei alla



Squadra Mobile di Firenze). Infine, dopo avere di nuovo e lungamente stigmatizzato i ritardi nelle intercettazioni telefoniche autorizzate dal g.i.p. di Firenze il 20.6.2003, così Giuttari rimette al pubblico ministero Mignini la valutazione delle condotte di De Donno: «[...] *Alla luce di quanto sopra e in considerazione di quanto emerso fino ad ora (gravi depistaggi e ormai indiscutibili coperture sulla reale morte del Narducci con coinvolgimento di personaggi dell'ambiente massonico), si ritiene che il comportamento del dottor De Donno debba essere valutato anche sotto l'aspetto di chi possa essersi prestato per arrecare intralci al corso delle indagini, ben conscio dell'apporto investigativo offerto e che stava continuando a offrire questo responsabile nella vicenda dei duplici omicidi del cosiddetto mostro di Firenze. [...]*».

La pubblica accusa, in assenza di specifiche indicazioni nella nota di Giuttari del 19.5.2005, rinviene la conversazione Poma/Spezi in cui si parla di De Donno in quella, numerata 7768, intercettata il 28.1.2005 nell'ambito delle indagini che coinvolgevano anche Spezi. (memoria p.m. pag. 35; prod. p.m. faldone 13, fogli 45 e 52). In essa, Poma riferisce a Spezi di confidenze fattegli da De Donno in merito al periodo in cui era stato Questore di Firenze. Ecco i passi salienti: «[...] *Pino De Donno s'incominciava ad incazzarsi, lui diceva: "Senta Giuttari, lei a me mi deve raccontare, dici guarda io ho diretto la Squadra Mobile, sono stato alla Squadra Mobile qui di Firenze, ho diretto la Squadra Mobile di di di Taranto, ho diretto la Squadra Mobile di Bari, Lei a me mi deve raccontare le cose concrete!"* Spezi

Mario Casa: (Ride) Rosario Poma: Questi spiriti cose ecc. a me non interessano, lei mi racconta le cose, quando ci sono cose concrete, lei ha il dovere di informarmi punto e basta! [...] E una volta, inc., quella volta lì gli disse "senta queste sono, mi fa perdere tempo lei a raccontarmi queste cose", quindi quello se ne andato, di fatti quando lui è stato trasferito lui, inc. (parlano contemporaneamente), era tutto contento, hai capito ?».

Mignini, ricevuta la nota, provvide, in data 31.5.2005, a iscrivere De Donno nel registro degli indagati, con un lunghissimo provvedimento (in prod. p.m. faldone 8, foglio 643), alla cui lettura pure si rinvia, tentando di seguito una sintesi.

Il provvedimento è articolato in punti e parte dalla nascita del G.I.De.S., fatta risalire al decreto ministeriale del 2.4.2003. Indi, si dà atto delle difficoltà riscontrate nel dotare il G.I.De.S. di adeguate strutture, perdurata sino al mese di luglio 2003. A quel punto, si legge: «[...] Rilevato che tali gravissime omissioni che hanno innegabilmente apportato sensibili danni all'indagine e che, in ipotesi, hanno arrecato anche un vistoso danno erariale, non possano razionalmente spiegarsi facendo riferimento a disfunzioni burocratiche ma che debba richiamarsi, ancora una volta, la grave e notoria insofferenza verso le indagini su questa vicenda che ha caratterizzato e caratterizza ambienti istituzionali, appartenenti specialmente all'Amministrazione dell'Interno, fatto questo confermato dalle confidenze fatte al giornalista Mario Spezi (figura divenuta, ormai, un "punto fermo" nelle indagini) da Rosario Poma,

circa il compiacimento manifestatogli dal Questore Dr. De Donno per essere riuscito a far trasferire dalla Squadra Mobile il Dr. Michele Giuttari (vds. la citata nota n. 238/05 G.I.De.S.), comportamento che chiarisce in modo inequivocabile le reali motivazioni delle vistose omissioni denunziate dal Dr. Michele Giuttari; Rilevato che tale condotta, posta in essere a Firenze, ma con riflessi non solo sull'indagine fiorentina e sul funzionamento del G.I.De.S., ma anche, e in misura non indifferente, sull'indagine perugina, non possa essere qualificata, allo stato, se non in termini criminali [...]».

Sulla scorta di tali premesse, Mignini iscrisse De Donno nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 328, 340 e 378 c.p., fascicolo che trasmise per competenza alla Procura della Repubblica di Firenze il giorno dopo 1.6.2005.

Il 6.3.2006, Mignini escusse a s.i.t. Rosario Poma, interrogandolo, oltre che su molteplici altre circostanze, anche sulle affermazioni di De Donno, facendo espresso riferimento alla telefonata n. 7768 con Spezi sopra citata (verbale, foglio 2, in prod. p.m. faldone 13 foglio 58; anche prod. Giuttari doc. 56): il verbale si chiude con la sospensione dell'esame ex art. 63 c.p.p., ravvisandosi elementi per avviare contro Poma, per le dichiarazioni appena rese, un procedimento penale per violazione dell'art. 371 bis c.p.-.

*

4.2 Il reato

Sussiste in modo certo, ad avviso del collegio, quello sviamento dei poteri attribuiti al p.m. e all'ufficiale di p.g., idoneo a dare luogo al reato di abuso di ufficio.

È emerso con solare evidenza che, negli anni 2002 e 2003, il questore De Donno era in urto con il capo della Squadra Mobile Giuttari, perché questi dedicava, a suo avviso, troppo tempo alle indagini sui mandanti del mostro di Firenze, a dispetto delle altre competenze della Squadra Mobile. È verosimile che De Donno, oltre a giudicare scorretto un impegno totalizzante su un'indagine a discapito delle altre competenze della S.M., non ritenesse giustificata una simile spendita di tempo, in quanto i risultati investigativi erano, a suo avviso, fumosi: proprio il colloquio intercettato fra Poma e Spezi conferma al di là di qualsiasi dubbio che tale era il concetto maturato da De Donno (*Lei a me mi deve raccontare le cose concrete!*" Spezi Mario Casa: *(Ride) Rosario Poma: Questi spiriti cose ecc. a me non interessano, lei mi racconta le cose, quando ci sono cose concrete*).

Il contrasto fra i due funzionari fu mantenuto, da un punto di vista formale, nell'ambito di un rapporto civile, ma non mancarono scontri diretti (episodio dell'articolo di *Panorama*, raccontato da De Donno), né prese di posizione ben precise (a es., abbandono da parte di Giuttari, da una certa data in poi, dei *briefing* mattutini, ricordato dal teste Benedetti): segno, fra l'altro, che Giuttari era ben consapevole che De Donno non condivideva il suo modo di dirigere la

S.M., né giudicava più di tanto proficuo il suo impegno nell'indagine sui mandanti del "mostro".

È altresì certo che in quel periodo Giuttari per ben quattro volte registrò di nascosto colloqui con De Donno: non già per documentare la commissione di reati o altri atti illegittimi in atto, giacché le registrazioni restarono per vari anni nella esclusiva disponibilità di Giuttari. Non può il tribunale che rilevare non solo l'oggettiva slealtà di un simile comportamento da parte di un alto funzionario di polizia nei confronti del suo questore; ma soprattutto, al contempo, la indiscutibile preoccupazione che ovviamente suscita la scoperta che Giuttari abbia tenuto da parte tali registrazioni per anni, comportamento che, fra l'altro, non è stato isolato, essendo emerso come Giuttari abbia anche registrato un colloquio col p.m. Canessa (infra, § 7). La callida captazione di conversazioni e, ancor più marcatamente, la loro conservazione per anni, sin quando non sopraggiunse l'occasione di usarle (occasione o motivo che non esistevano al momento della loro formazione), rivelano in Giuttari un ben preciso atteggiamento di fondo di tipo vendicativo verso De Donno: si confezionano possibili prove da usare se e quando sarà possibile; intento al quale Mignini, va dato atto alla pubblica accusa, darà un proprio volontario contributo, facendo non solo analizzare le audiocassette, ma trascriverne anche il contenuto (memoria p.m., pag. 26; infra, § 7).

La nota 19.5.2005 sottoscritta da Giuttari si colloca in questo contesto.

Essa racchiude una ben precisa attribuzione di responsabilità penale a carico di De Donno. Quando si legge che *Alla luce di quanto sopra e in considerazione di quanto emerso fino ad ora (gravi depistaggi e ormai indiscutibili coperture sulla reale morte del Narducci con coinvolgimento di personaggi dell'ambiente massonico)* si ritiene che il comportamento del dottor De Donno debba essere valutato anche sotto l'aspetto di chi possa essersi prestato per arrecare intralci al corso delle indagini, ben conscio dell'apporto investigativo offerto e che stava continuando a offrire questo responsabile nella vicenda dei duplici omicidi del cosiddetto mostro di Firenze è fuor di dubbio non solo che Giuttari rappresenta al p.m. la commissione da parte di De Donno di veri e propri reati, ma anche, ciò che in questa sede ancor più rileva, che quei reati sono collegati con gli ipotizzati intralci alle indagini collegate sui mandanti del mostro di Firenze e sull'omicidio di Narducci: infatti, il significato inequivocabile della lunga nota di Giuttari è che De Donno ha deliberatamente ostacolato le indagini svolte da Giuttari e ciò ha fatto nell'ambito di quei depistaggi e intralci che già erano emersi a carico di altri soggetti.

Nell'affermare ciò Giuttari è ben consapevole di distorcere la verità dei fatti. Egli sa bene che De Donno non lo ha avversato per coprire chissà quali responsabilità di terzi, ma ha avuto con lui attriti perché reputava che i risultati investigativi raggiunti non giustificassero in alcun modo il tempo dedicatovi a dispetto delle altre competenze di capo della Squadra Mobile: giudizio di De Donno



che, quand'anche radicalmente sbagliato e ingeneroso, esclude a priori una sua partecipazione a qualsivoglia cospirazione. Persino le conversazioni Poma/Spezi, lungi dal dare un appiglio ai sospetti manifestati nella nota di p.g., confermano quale fosse il vero motivo che opponeva De Donno a Giuttari: dice Poma non già che, per esempio, De Donno era preoccupato per le scoperte che Giuttari andava facendo, bensì che De Donno rimproverava a Giuttari di spendere tempo in investigazioni fumose. E la malafede di Giuttari nello stendere la nota 19.5.2005 in danno di De Donno è ancor più manifesta laddove egli sostiene che nella telefonata Poma/Spezi emerge il «compiacimento [n.d.r.: di De Donno] per essere riuscito ad ottenere il trasferimento del Funzionario [n.d.r.: Giuttari stesso]». Per contro, nella telefonata intercettata fra Poma e Spezi, citata e riportata per estratto al precedente paragrafo, Poma si limita a dire: «[...] quando lui [n.d.r.: Giuttari] è stato trasferito lui [n.d.r.: De Donno], inc. ... (parlano contemporaneamente), era tutto contento [...]». Il dato rappresentato da Giuttari al p.m. nella nota del 19.5.2005 era che De Donno avesse confidato a Poma di essersi dato da fare con successo per allontanare Giuttari (tale essendo il significato inequivoco della frase *essere riuscito ad ottenere il trasferimento del Funzionario*, che presuppone una previa azione volontaria tesa a quel fine); il dato obiettivo dell'intercettazione, di per sé chiaro a chiunque, era invece che De Donno aveva confidato a Poma la propria contentezza per il trasferimento di Giuttari, senza

però sottintendere alcuna sua manovra (più o meno: "De Donno era tutto contento quando Giuttari è stato trasferito").

Attribuire a De Donno una corresponsabilità nell'ostacolare le indagini in corso è dunque, da parte di Giuttari, una evidente menzogna. Essa, peraltro, non investe direttamente la falsificazione della realtà storica – ciò che avrebbe forse potuto far configurare a suo carico il più grave reato di calunnia – ma è attuata mediante la callida interpretazione e rielaborazione di fatti avvenuti nella loro obiettività fenomenica, in modo tale da dare loro un significato diverso da quello reale. È ben vero, insomma, che De Donno era stato critico verso Giuttari e, verosimilmente, ben contento del suo trasferimento ad altra sede, e, si può ancora concedere alla difesa, forse non eccessivamente sollecito nel dargli una dotazione di uomini e mezzi al G.I.De.S., ma, come Giuttari ben sapeva, non già perché De Donno agisse al fine di depistare, in concorso con altri, le indagini sul mostro di Firenze o sulla morte di Narducci, bensì perché reputava che Giuttari, quale capo della Squadra Mobile, dedicava troppo tempo a investigare su quei fatti, senza risultati apprezzabili, a scapito delle altre sue competenze d'ufficio. A nulla rileva approfondire se quel giudizio di De Donno fosse giusto o meno: sta di fatto che quello era – con la massima evidenza – il motivo, ben noto a Giuttari, delle critiche del questore verso il dirigente della S.M. e di ogni sua conseguente attività non amichevole verso di lui; quindi, attribuirgliene un altro, consistente nell'adesione a un complotto teso a ostacolare le indagini sui mandanti del mostro di Firenze, significa

volerlo strumentalmente collegare a un'indagine – quella sui c.d. depistaggi – nella completa assenza di qualsiasi benché minimo finanche sospetto in proposito.

Ancora in sede di esame, Giuttari elenca dettagliatamente tutte le condotte ostili poste in essere in suo danno da De Donno (trascr. ud. 7.5.2009, da pag. 204); non indica però alcun elemento convincente per dare sostanza, al di là delle impressioni personali, al sospetto che De Donno potesse far parte di quegli ambienti che si riteneva stessero arrecando intralcio alle indagini in corso. Infine, a dimostrazione della propria buona fede, conclude: «[...] *anche quella nota di cui si fa riferimento nel capo d'imputazione del 19 maggio del 2005 o 6 se non ricordo male, 6? Con la quale io riassumevo alla Procura di Perugia tutte le vicissitudini riguardanti la sala intercettazioni, anche questa nota, io non feci altro che riepilogare quello che già avevo comunicato alla stessa Procura di Perugia ed a Firenze*» (ib., pag. 208). Giuttari sorvola, per comodità, sul fatto che nella nota egli non si limita a denunciare attività ostili di De Donno, ma ne fa motivo per collegarlo direttamente a quei *gravi depistaggi e ormai indiscutibili coperture sulla reale morte del Narducci con coinvolgimento di personaggi dell'ambiente massonico* che implica la perseguibilità di De Donno sul piano penale e per i gravi reati – gravi soprattutto per il loro collegamento con fatti tanto efferati come quelli delle indagini collegate di Firenze e Perugia – sui quali egli stesso stava investigando. E siccome si è già preso atto che Giuttari conosceva bene invece la diversa origine delle critiche di De Donno

nei suoi confronti, non può il collegio che ribadire come Giuttari abbia deliberatamente dato dei fatti storici un'interpretazione che sapeva non essere quella corrispondente alla realtà per nuocere, a fini ritorsivi, a un suo vecchio nemico.

Si noti che, sino a ora, si è dato credito *a priori* a Giuttari in merito alla gravità delle "attività ostili" di De Donno. Ma l'approfondimento di questo tema porta a conclusioni contrarie all'imputato. Il più grave intralcio attribuito a De Donno, molto enfatizzato nella nota 19.5.2006, proprio per mostrare i danni investigativi prodotti, è il ritardo nell'esecuzione di alcune intercettazioni dal 20.6.2003 (decreto g.i.p. di autorizzazione a intercettare Calamandrei e altri) al 5.7.2003 (data di effettivo inizio dell'ascolto presso il Magnifico). Ritiene, per contro, il tribunale che, valutato nel contesto di lungo periodo delle indagini in corso, il ritardo non sia davvero così decisivo come Giuttari lo ha qualificato; e che, soprattutto, se in ogni caso tale era l'esigenza dell'inquirente, ben poteva egli – per il prevalente interesse dell'indagine – far presente al p.m. che l'esecuzione dell'intercettazione non si poteva fare presso il Magnifico e che si doveva quindi fare presso la Procura della Repubblica, anziché arroccarsi nella pretesa di poter svolgere le intercettazioni presso la sua sede. Ha in proposito correttamente osservato il p.m. (memoria, pag. 33), che l'art. 268 c.p.p. prevede – al comprensibile scopo di dettare norme oltremodo severe per un mezzo di indagine talmente invasivo – l'ascolto presso la Procura della Repubblica come meccanismo ordinario di esecuzione

dell'intercettazione; mentre, l'esecuzione presso impianti diversi è opzione eccezionale. Nel caso in esame, poteva Giuttari, se davvero lo riteneva indispensabile, dare atto dell'impossibilità del suo gruppo a eseguire quelle intercettazioni e lasciare che il p.m. vi provvedesse nella forma ordinaria, così, fra l'altro, facendo risaltare sin da subito – e non dopo anni – eventuali negligenze di De Donno. La difesa Giuttari ha fatto emergere, tramite la deposizione del dott. Canessa (soggetto, peraltro, estraneo all'Amministrazione dell'Interno e le cui convinzioni in merito alle dotazioni del G.I.De.S., quindi, non possono essere frutto di conoscenze autonome, dirette e precise, derivando più che altro da quello che Giuttari gli andava dicendo), che egli stesso aveva sollecitato l'esecuzione delle intercettazioni (trascr. ud. 11.5.2009, da pag. 10): comportamento del tutto normale da parte del p.m. che aveva chiesto e ottenuto dal g.i.p. l'autorizzazione a svolgerle, ma che nulla sposta in merito a quanto si è osservato sull'inapprezzabile danno all'indagine e, soprattutto, sulla pretesa di Giuttari di poter da subito svolgere le intercettazioni presso il Magnifico. Semmai, Canessa si è soffermato sul fatto che i lavori per attrezzare il Magnifico non erano di poco conto, trattandosi di una struttura che, al contrario della Questura, non disponeva di alcuna istallazione preesistente per le intercettazioni (*ib.*, pag. 15): sicché le pretese di Giuttari di disporre in brevissimo tempo della possibilità autonoma di procedere a intercettazione non paiono neppure ragionevoli in relazione alla concreta situazione delle strutture.



Il p.m. ha poi prospettato un secondo concorrente movente della condotta di Giuttari, che il tribunale ritiene di accogliere e che ben spiega come mai proprio nel 2005 siano stati rivangati attriti con De Donno rimontanti ad alcuni anni addietro.

Sostiene il p.m. (memoria, pag. 37) che Giuttari, nel formare la nota del 19.5.2005, perseguì anche il fine di stornare da sé qualsiasi responsabilità amministrativo-contabile connessa con i costi della realizzazione delle sale di ascolto presso la sede del Magnifico.

Non può il tribunale che concordare, sul rilievo che l'istruttoria, per quanto esposto al precedente paragrafo, ha mostrato che:

- la nota del 19.5.2005 costituisce specifica risposta a una richiesta di informazioni da parte di Mignini del 19.2.2005 proprio sul noleggio delle apparecchiature e sui lavori eseguiti dalla B & C Technology (e non su altro);

- quei costosi lavori (si intende: quelli poi descritti nella fattura di B & C n. 75/05 dell'importo di € 111.105,00, e non altri) erano stati eseguiti su incarico di persone facenti parte del gruppo di Giuttari e, quindi, tenuto conto della natura giuridica della posizione di Giuttari (art. 64 D. Lgs 334/00), sotto la (cor)responsabilità amministrativo-contabile di Giuttari stesso;

- nessuna autorizzazione formale è emersa da parte di magistrati del pubblico ministero (sempre che poi una simile autorizzazione potesse avere un reale valore, posto che, come lo

Date	Description	Debit	Credit

stesso decreto ministeriale del 2.4.2003 indicava, le dotazioni necessarie a Giuttari restavano a carico dell'Amministrazione dell'Interno e non di Giustizia, conformemente, del resto, all'ovvia constatazione che l'istituto del collocamento in disponibilità non muta, sul piano organico- strutturale, l'appartenenza del dirigente di polizia alla sua amministrazione di provenienza); lo stesso isp. Castelli non ha ricordato alcun provvedimento specifico di autorizzazione, tranne generici e aspecifici riferimenti ad autorizzazioni, non meglio individuate, da qualche parte giacenti in ufficio (trascr. ud. 17.4.2009, pagg. 48/49); negli atti prodotti si rinviene solo una autorizzazione di Canessa in data 31.1.2003, apposta in calce a una richiesta, a firma di Castelli, avente a oggetto il noleggio di un *personal computer*, quindi comunque un fatto qui inconferente (prod. Giuttari ud. 11.5.2009, doc. 2);

- il 9.5.2005 la società mise in mora la Procura della Repubblica di Firenze con formale lettera raccomandata recapitata a Canessa;

- il rimarcare le pretese inadempienze di De Donno nel dotare il G.I.De.S. di uomini e mezzi e renderle parte di un più ampio disegno cospiratorio conseguiva oggettivamente il risultato di giustificare l'operato di Giuttari e, ancor prima, di distogliere l'attenzione dagli aspetti "contabili" della vicenda. Infatti, dinanzi alla prospettiva che i lavori per l'attrezzatura del Magnifico si erano resi indispensabili per dare corso alle indagini e per vincere, addirittura, intralci posti da chi, in qualche modo, voleva aiutare i

colpevoli di gravi delitti a eludere le investigazioni, elementi quali l'esorbitante importo della spesa e la mancanza di una sua rituale autorizzazione passavano in secondo piano o ne uscivano comunque giustificati.

I precedenti argomenti sono poi confermati, in chiave accusatoria, dalla costatazione di quanto sia marcato il salto logico fra la richiesta di Mignini in data 19.2.2005 e la risposta di Giuttari del 19.5.2005. Il p.m. chiedeva, con nota davvero scarna, ragguagli sulla vicenda relativa all'istallazione e al noleggio degli impianti per le intercettazioni eseguiti dalla B & C presso la sede del G.I.De.S. al Magnifico e sul perché le dotazioni non fossero state fornite dall'Amministrazione. A tre mesi di distanza, Giuttari risponde con una lunga nota che si conclude con l'attribuzione a De Donno di una parte attiva nei depistaggi delle indagini: c'è davvero una tale sproporzione che, anche sotto questo profilo, è giustificata la conclusione del p.m. che la nota del 19.5.2005 di Giuttari sia anche servita – essendovene la necessità – a rispondere in modo a dir poco evasivo rispetto alla richiesta 19.2.2005 di Mignini.

Nel passare a valutare la responsabilità di quest'ultimo, è senza dubbio suggestiva la difesa, breve e semplice, opposta nella memoria conclusiva dei suoi avvocati (memoria, pag. 41): dinanzi alla nota di p.g. di Giuttari, contenente una notizia di reato, l'iscrizione operata da Mignini era atto dovuto; quanto alla successiva escussione di Poma, si tratta di atto rilevante nell'ambito dell'indagine complessiva.

Effettivamente, la nota 19.5.2005 di Giuttari conteneva indubabilmente una *notitia criminis*: l'ufficiale di p.g. sosteneva che De Donno aveva ostacolato le indagini perché appartenente a quell'ambiente che da tempo tentava di sviare gli investigatori, sicché l'iscrizione per i reati di cui agli artt. 328, 340 e 378 c.p. seguiva necessariamente.

L'argomento difensivo non può però essere condiviso.

Innanzitutto, ad avviso del collegio, non si pone mente al fatto che il magistrato del p.m. resta pur sempre l'unico organo cui compete qualificare la notizia di reato. La S.C., nella citata sentenza sez. un. 40538/09, Lattanzi (*supra*, § 3.2), ha fra l'altro osservato: «[...] *D'altra parte, la sostanziale "fluidità" dei parametri alla stregua dei quali definire il momento di acquisizione della notizia di reato e l'identificazione del relativo "responsabile", è, per certi aspetti, desumibile dallo stesso quadro normativo di riferimento. Stabilisce, per esempio, l'art. 109 disp. att. cod. proc. pen., che la segreteria del pubblico ministero annota sugli atti "che possono contenere notizia di reato" la data e l'ora in cui sono pervenuti, e li "sottopone immediatamente" al pubblico ministero "per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato". È evidente, quindi, che, per un verso, lo "scrutinio" di ciò che è o non è notizia di reato può apparire in concreto problematico; dal'altro, che tale "scrutinio" è normativamente riservato al pubblico ministero. Altro e, forse, ancor più significativo esempio è offerto dal fatto che l'ordinamento ha espressamente previsto, nel d.m. 30 settembre 1989, recante*

l'approvazione dei registri in materia penale, l'impianto di un apposito registro, denominato "modello 45: Registro degli atti non costituenti notizia di reato" (ispirato ai cosiddetti "Atti relativi", registro C, conosciuto sotto la vigenza del codice abrogato), nel quale raccogliere, appunto, quegli atti che riposano ancora nel "limbo" della incerta definibilità, ma che richiedono una fase di accertamenti "preliminari". [...]». E non c'è davvero bisogno di scomodare principi stabiliti dal giudice di legittimità per affermare che il p.m., dinanzi alla prospettazione da parte della p.g. di una notizia di reato, ha il dovere e il potere di valutare se davvero si tratti di una notizia di reato.

Nella presente fattispecie, Mignini, richieste notizie a Giuttari sui lavori al Magnifico (è presumibile che gli fosse nota l'esistenza di pretese economiche della B & C, visto che il magistrato cita il nome della società nella sua nota del 19.2.2005 e che, poco dopo, quelle pretese furono formalizzate dalla società), si vede recapitare una lunga nota dove si accusa De Donno di essere parte integrante o comunque complice di quegli ambienti che intralciavano le indagini: la sproporzione fra richiesta e risposta avrebbe dovuto indurre Mignini a iscrivere la nota, semmai, a modello 45.

Resta, in ogni caso e prescindendo dalla questione formalistica del modello 45 o 21, il fatto che l'assenza di qualsiasi elemento per attribuire a De Donno una complicità con i presunti depistatori delle indagini (ipotesi formulata di favoreggiamento) era

immediatamente rilevabile dagli atti, come già si è avuto modo di osservare.

Nel suo esame dibattimentale, il dott. Mignini, sul tema specifico, ha riepilogato le reiterate lamentele di Giuttari in merito ai mezzi che il questore, a suo avviso, gli avrebbe dovuto mettere a disposizione e che invece gli lesinava (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 164). Ma occorre ribadire che la scarsa disponibilità verso Giuttari, quand'anche esistita, non fa per ciò solo di De Donno un cospiratore che intralcia la ricerca dei mandanti del mostro di Firenze e dell'omicida di Narducci: è difficile non rilevare che per un simile salto occorre almeno qualche elemento in più.

Sta di fatto che Mignini, anziché fare in qualche modo una doverosa tara a quanto Giuttari denuncia, procede all'iscrizione. E non lo fa, come sovente accade, con un breve provvedimento, bensì con un provvedimento estremamente motivato. Vi si legge, dapprima, la cronistoria delle pretese inottemperanze da parte di De Donno rispetto al decreto ministeriale del 2.4.2003, pressoché integralmente mutuata da quanto scritto da Giuttari; indi, la motivazione in senso stretto: «[...] Rilevato che tali gravissime omissioni che hanno innegabilmente apportato sensibili danni all'indagine e che, in ipotesi, hanno arrecato anche un vistoso danno erariale, non possano razionalmente spiegarsi facendo riferimento a disfunzioni burocratiche ma che debba richiamarsi ancora una volta la grave e notoria insofferenza verso le indagini su questa vicenda che ha caratterizzato e caratterizza ambienti istituzionali,

appartenenti specialmente all'Amministrazione dell'Interno, fatto questo confermato dalle confidenze fatte al giornalista Mario Spezi [...] da Rosario Poma circa il compiacimento manifestatogli dal Questore Dr. De Donno per essere riuscito a fra trasferire dalla Squadra Mobile il Dr. Michele Giuttari (vds. la citata nota n. 238/05 GIDES) comportamento che chiarisce in modo inequivocabile le reali motivazioni delle vistose omissioni denunciate dal Dr. Michele Giuttari; [...]».

Anche nella motivazione di Mignini si coglie evidente il salto logico che c'è fra il rilievo di alcune condotte di De Donno e l'attribuzione di un ruolo nei depistaggi che si ritengono in corso. Non c'è nessun elemento concreto per dire che la mancata collaborazione da parte di De Donno, quand'anche la si dia per scontata, sia dovuta al tentativo di bloccare le indagini per offrire coperture ai colpevoli degli efferati delitti seriali. L'unico appiglio è la conversazione Poma/Spezi, ma s'è visto che si tratta di un colloquio a quei fini davvero inconsistente, pur nell'ottica di indagine di quella fase procedimentale.

Le condotte di Mignini, dunque, vanno ben al di là di una mera presa d'atto della nota 19.5.2005 di Giuttari e del compimento di un atto necessitato conseguente. Mignini sposa integralmente, persino sotto il profilo del danno erariale, espressamente evocato, le accuse di Giuttari, pur in assenza di qualsiasi elemento concreto a conforto e si dilunga in una motivazione, non consona al tipo di atto, che rafforzi il più possibile un'apparenza di reità di De Donno: nel

complesso, ad avviso del tribunale, Mignini con ciò partecipa pienamente, abusando a sua volta dei propri uffici, alle condotte di Giuttari.

Non stupisce dunque, anzi conferma l'accusa, che il 6.3.2006 Mignini, escutando Poma nell'ambito dei procedimenti a lui assegnati (verbale in prod. p.m. faldone 13, foglio 58; inoltre, in prod. Giuttari, doc. 56), indugi anche su domande concernenti le confidenze ricevute da De Donno su-Giuttari, pur se tale tema era ormai appartenente a un procedimento penale – quello contro De Donno - che egli stesso aveva trasmesso a Firenze per competenza (essendo le condotte di De Donno innegabilmente state poste in essere a Firenze) sin dal 1.6.2005.

Orbene, l'attribuzione a De Donno di intenzioni che mai aveva avuto, si da far apparire i suoi atti di questore come posti in essere quale correo dei depistatori delle indagini collegate di Firenze e Perugia, è davvero una patente violazione dell'art. 347 c.p.p. (e del collegato art. 330 c.p.p.: *supra*, § 3.2): l'ufficiale di p.g. e il p.m. non prendono notizia di un reato (intralci alle indagini da parte di De Donno), perché reato non c'è (De Donno non ha intralciato le indagini nell'ambito di una cospirazione tesa a occultare i mandanti del mostro di Firenze e dell'omicidio Narducci). La notizia di reato, insomma, è artatamente costruita col dare a fatti passati un sottostante movente che essi mai hanno avuto.

È in conseguenza violato anche l'art. 335 c.p.p.: non v'è nemmeno un sospetto (e la S.C. ritiene che notizia di reato sia pur

sempre un *quid pluris* rispetto al mero sospetto: *supra*, § 3.2) che De Donno abbia commesso i reati di cui agli art. 328, 340 e, soprattutto, 378 c.p., eppure egli sotto tali figure di reato si ritrova iscritto nel registro degli indagati.

Oltre alle violazioni di legge v'è, più in generale, quello sviamento dei poteri di cui s'è fatta menzione preliminare (ancora *supra*, § 3.2): De Donno viene non già perseguito, bensì perseguitato con gli strumenti che il codice di rito offre al p.m. e alla p.g., perché nemico di Giuttari e perché è opportuno volgere verso di lui eventuali responsabilità amministrativo contabili che si profilano all'orizzonte per i lavori al Magnifico.

Ne è scaturito in capo a De Donno un danno di natura non patrimoniale (in generale, *supra*, § 3.2), ma non per questo meno evidente.

Se certo nessuno ha un diritto assoluto a non essere indagato, persino quando sia innocente, perché è nella natura delle cose che possa emergere in capo a taluno una notizia di reato che poi si riveli infondata; nondimeno, tutti hanno il diritto a non essere indagati se nei loro confronti non emerga quel minimo di consistenza probatoria che deve superare il mero sospetto. La qualità di indagato, infatti, si risolve in una indubbia compressione della sfera personale, che si giustifica solo se e nei limiti in cui il preminente interesse dello Stato a verificare e perseguire la commissione di reati si estrinsechi nelle forme legali. Ma se, come nel caso in esame, l'operato degli organi statali inquirente e requirente abbia travalicato i confini della liceità

- e ciò sia avvenuto non per mera negligenza e neppure per un generico uso poco equilibrato del potere, ma per un preciso fine persecutorio - la compressione delle prerogative del singolo diviene lesione della sua sfera giuridica, nelle sue componenti non patrimoniali della integrità morale, onorabilità e rispettabilità. Tanto più, intuitivamente, se chi subisce il danno svolge o ha svolto, come nella presente fattispecie, le funzioni di questore, di chi, insomma, i reati li persegue e non li commette.

Da quanto sin qui esposto, emerge nettamente l'intenzionalità delle condotte. È, soprattutto, lo sviamento dei poteri di indagine che rivela il dolo intenzionale. Se De Donno fosse stato denunciato da Giuttari e iscritto da Mignini per altra fattispecie, a esempio, per abuso di ufficio in danno di Giuttari, dando a quei pretesi ostacoli del 2002/03 il significato di preordinati soprusi contro Giuttari per pura inimicizia personale, si potrebbe davvero avere il dubbio che gli imputati, pur esondando dalle proprie prerogative, non abbiano inteso perseguire De Donno, abbiano frainteso in buona fede le sue condotte di questore, si siano, al massimo, sbagliati; ma siccome essi, col formalizzare l'ipotesi di favoreggiamento, lo hanno in qualche modo reso correo dei depistatori delle indagini sui mandanti del mostro di Firenze e dell'omicidio Narducci senza che ve ne fosse il benché minimo appiglio, resta indubitabile l'assenza di buona fede e un ben preciso intento ritorsivo (finalizzato anche - non solo, né in via principale - a

stornare da Giuttari qualsiasi responsabilità di spesa pubblica per i lavori al Magnifico di cui s'è scritto).

Entrambi gli imputati risultano allora colpevoli, nei termini che si sono precisati, del reato loro ascritto al capo 6).

*

5. Abusi in danno dei giornalisti De Stefano e Fiasconaro e dei funzionari della Polizia di Stato Viola e Sgalla (capi 7 e 8)

I fatti contestati ai capi 7) e 8), suddivisi dal p.m., par di capire, in ragione della qualità delle pp.oo. (i giornalisti De Stefano e Fiasconaro per il capo 7 e i funzionari di P.S. Sgalla e Viola per il capo 8), hanno numerose reciproche interferenze e, anzi, possono dirsi parte di una vicenda per buona parte unitaria, sicché unitaria deve essere la loro analisi.

5.1 I fatti

Gli elementi offerti dall'istruttoria consistono, oltre che nella copiosa documentazione, nelle audizioni delle pp.oo. Roberto Sgalla (ex art. 210 c.p.p., perché indagato per fatti collegati), Mario Viola (ex art. 210 c.p.p., per gli stessi motivi) e Roberto Fiasconaro (tutti all'udienza del 18.3.2009). Di De Stefano non si è avuto contributo, essendo egli nel frattempo deceduto.

Si apprende da tali fonti di prova che Giuttari, verso la fine del 2003/inizio 2004, rilasciò un'intervista trasmessa dall'emittente *Canale 5*, nella quale, in merito alla vicenda del mostro di Firenze, l'investigatore faceva apprezzamenti sul carattere omertoso dei

cittadini dei paesi maggiormente interessati, ossia San Casciano Val di Pesa e Mercatale Val di Pesa.

Si deve dare atto, per quanto possa rilevare, che Giuttari ha precisato, nel dibattimento, che le sue dichiarazioni, sollecitate da un giornalista a margine della presentazione di un suo libro d'evasione ("Scarabeo") presso il Centro Ippico di Firenze-Cascine, non avevano alcun contenuto diffamatorio, né, tanto meno, dirette alla generalità dei cittadini dei due paesi; egli si era limitato a dire che nella vicenda del mostro di Firenze v'erano state persone che sapevano la verità e che avevano taciuto (dichiarazioni spontanee ud. 18.3.2009, pag. 128).

Sta di fatto che l'intervista a Giuttari suscitò proteste in ambito locale da parte delle città interessate, circostanza questa pacifica a prescindere dall'esatto contenuto dell'intervento dell'odierno imputato. Il caso fu gestito, secondo competenza, dall'«Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale» del Dipartimento di P.S., di cui era direttore Sgalla, e, all'interno di esso, dall'ufficio stampa, di cui era responsabile Viola.

Si decise in quella sede che Giuttari doveva essere censurato per la sua iniziativa, in quanto non autorizzata. A tal fine, Sgalla personalmente, «[...] dietro mandato del Capo della Polizia e del prefetto Pecoraro, che era il direttore della segreteria del Dipartimento [...]» (Sgalla, trascr. ud. 18.3.2009, pag. 109), si era previamente premurato di informarsi anche presso il Procuratore della Repubblica di Firenze se l'autorizzazione a rilasciare l'intervista

fosse stata data da quella A.G., ricevendone risposta negativa; infatti, si era voluto tenere conto, oltre che del regolamento interno di polizia, che vieta pubbliche dichiarazioni di funzionari di polizia in assenza di autorizzazione, della particolare posizione assunta all'epoca da Giuttari, collocato in disponibilità dell'A.G. (Sgalla, *ibidem*).

Anche in questo caso, Giuttari, in dibattimento, ha dichiarato che, quando ebbe modo tempo dopo di avere un colloquio personale con il Capo della Polizia Manganelli, questi, parlando fra l'altro dell'episodio in esame, gli disse che l'invio di una lettera di censura era stata deliberata approfittando di una sua assenza dall'ufficio (esame, trascr. ud. 7.5.2009, pag. 213).

È però incontestato che la decisione ufficiale del Dipartimento di P.S. fu quella di richiamare Giuttari per la sua iniziativa, ciò che fu formalizzato con l'invio a Giuttari (e al Procuratore della Repubblica di Firenze Nannucci), in data 11.2.2004, di una lettera a firma Sgalla (in prod. p.m., faldone 7, foglio 379; anche prod. Giuttari ud. 18.3.2009), con la quale si stigmatizzava il rilascio non autorizzato di dichiarazioni pubbliche che coinvolgevano anche la Polizia di Stato e gli si intimava per il futuro di non «[...] *rilasciare interviste in merito comunque coinvolgenti la Polizia di Stato. Nell'ipotesi contraria questo ufficio sarà tenuto ad avviare eventuali procedimenti per le conseguenti responsabilità che dovessero venire a configurarsi nella fattispecie.*».

Si noti che il tenore della lettera e le dichiarazioni di Sgalla e Viola rendono evidente che l'appunto mosso a Giuttari non investiva in via diretta e immediata il contenuto specifico delle sue dichiarazioni pubbliche (che dunque non importa qui più di tanto), bensì l'averle illegittimamente fatte senza autorizzazione: formulazione che appare corretta, in quanto ciò che il Dipartimento voleva rimarcare è che esiste per i suoi funzionari un obbligo, disatteso da Giuttari, di previa autorizzazione alle esternazioni pubbliche che in qualche modo coinvolgano la Polizia, la cui *ratio* è quella di non lasciare che il Dipartimento stesso sia colto di sorpresa da critiche o polemiche pubbliche comunque, a torto o ragione, innescate da quelle dichiarazioni.

La lettera non aveva carattere direttamente disciplinare e non ebbe seguito in tal senso (Viola, *ib.*, pag. 135; Sgalla, *ib.*, pag. 117). Si trattava solo di un formale avviso a Giuttari, affinché sapesse che ulteriori iniziative del genere avrebbero invece potuto comportare problemi disciplinari.

Giuttari ha tenuto a precisare in dibattimento di avere subito inviato una lettera telefax di giustificazione in data 14.2.2004 (dichiarazioni spontanee, *ib.*, pag. 129; doc. prodotti dal difensore all'ud. 18.3.2009; anche in prod. p.m. faldone 7, foglio 380), che Sgalla e Viola non ricordano di avere personalmente visto (*ib.*, rispettivamente pagg. 124 e 141).

Il 17.2.2004 Giuttari stilò una nota informativa di p.g. (in prod. p.m., faldone 7, foglio 344), diretta a Mignini, nella quale diede

notizia al p.m. di una telefonata intercettata quello stesso giorno sull'utenza telefonica in uso all'ex Questore di Perugia Francesco Trio, persona sospettata nell'indagine perugina di avere avuto un ruolo nei già detti depistaggi. Nella telefonata, la figlia di Trio informava il padre che era uscita una nota d'agenzia, secondo la quale il Dipartimento di Pubblica Sicurezza aveva censurato Giuttari per avere fatto dichiarazioni, durante una puntata del noto programma televisivo *Maurizio Costanzo Show*, sul carattere omertoso dei cittadini di San Casciano Val di Pesa e Mercatale Val di Pesa; la nota d'agenzia specificava che il settimanale *Gente* disponeva della lettera di censura, inviata anche al Procuratore della Repubblica di Firenze, dott. Ubaldo Nannucci, e ne aveva dato anticipazione alla stampa; si riportava infine un brano della lettera di censura, a firma del direttore del Servizio Relazioni Esterne del Dipartimento di P.S., Roberto Sgalla, nella quale Giuttari veniva invitato a non rilasciare mai più dichiarazioni del genere.

La nota di Giuttari, con allegata la trascrizione della telefonata, si concludeva osservando che Trio aveva detto alla figlia che la lettera di censura era frutto di suoi interventi al Ministero (*guarda che è stato l'intervento mio [...] perché io al Ministero feci voce!!!*).

Quello stesso 17.2.2004 era effettivamente comparsa una nota ANSA corrispondente a quella oggetto di conversazione fra Trio e la figlia (in prod. p.m. faldone 7, foglio 382).

E sempre il 17.2.2004, Giuttari formò una nota (in prod. p.m. faldone 12, foglio 857), diretta a Canessa e Mignini, alla quale allegò il dispaccio ANSA, che, a suo avviso, dimostrava "l'avvenuta violazione del segreto d'ufficio", par di capire, per la divulgazione della lettera di richiamo dell'11.2.2004. Indi, Giuttari chiedeva aiuto ai due pubblici ministeri: «[...] *Gli attacchi alla mia persona, come da ultimo si evince portati attraverso una palese violazione del segreto d'ufficio che ha pubblicizzato le ingiuste, in quanto infondate, prese di posizione del Ministero, mi inducono a chiedervi supporto e conferma circa l'opportunità che il sottoscritto continui nell'adempimento di quanto da Voi delegato.*».

Il 17.5.2004 Giuttari stilò una ulteriore nota di p.g. (in prod. p.m., faldone 5, foglio 355), diretta a Mignini e Canessa, nell'ambito delle indagini collegate sul procedimento penale sull'omicidio Narducci, all'epoca ancora iscritto contro ignoti (n. 17869/01/44), e sui mandanti del mostro di Firenze, pure contro ignoti (n. 1277/03/44).

Dopo avere messo in luce le relazioni che emergevano fra l'ex farmacista di San Casciano Calamandrei (che aveva subito una perquisizione) e il giornalista Spezi, che saranno in seguito formalmente indagati, l'attenzione, anche da uno spunto di alcune telefonate fra Calamandrei e il suo difensore avv. Zanobini, passa a valutare una serie di articoli pubblicati sul settimanale *Gente*, tutti recanti critiche sulle investigazioni svolte da Giuttari. Vengono segnalati: l'articolo del 4.2.2004 dal titolo "E questi sarebbero i

mandanti?"; quello del 12.2.2004 dal titolo "Ultimissime sul Mostro di Firenze", del quale si trascrive la frase finale critica verso le conclusioni degli investigatori (*«Nel nuovo identikit, il mostro è esattamente il contrario dei personaggi finora coinvolti.»*); l'articolo del 26.2.2004 dal titolo "Scottano le verità raccontate da *Gente* sul Mostro di Firenze"; l'articolo del 15.4.2004 dal titolo "Non l'ho aiutato" con intervista al prof. Jacchia; l'articolo del 12.5.2004, dal titolo "Silurato Giuttari: indagava sul Mostro di Firenze", recante notizia di una revoca delle deleghe di indagini a Giuttari da parte del procuratore della Repubblica di Firenze Nannucci, dovuta, secondo il settimanale (che richiama "ambienti autorevoli"), al fatto che le indagini erano divenute un lungo "tormentone giudiziario" talora inconcludente.

Si manifesta poi la convinzione che gli articoli, tutti a firma De Stefano, talora assieme a Fiasconaro, tendano a screditare l'attività investigativa in corso.

Si segnala come nell'articolo di *Gente* del 26.2.2004 era stato riportato quasi in forma integrale il contenuto della lettera di biasimo a Giuttari dell'Ufficio Relazioni Esterne.

Indi, si passa alla sintesi del materiale raccolto: *«[...] Ora è evidente che l'attività messa in atto dai personaggi di cui alla presente nota, che appare essersi intensificata dopo che è diventato notorio il collegamento tra le due indagini di Firenze e di Perugia e dopo la perquisizione al farmacista di San Casciano, non può considerarsi manifestazione del diritto di cronaca perché le notizie*

riportate sono spudoratamente false. Come pure è evidente che con ogni probabilità, dietro detti personaggi ci sia qualche "fonte autorevole" così come definita nell'ultimo articolo e come si può ipotizzare dal servizio del numero del 26.2.2004, dove veniva riportato quasi in forma integrale il contenuto di una lettera dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Polizia di Stato inviata a questo responsabile e per conoscenza al Procuratore Capo di Firenze [n.d.r.: quella a firma Sgalla, di cui s'è fatto cenno in precedenza] È dunque agevolmente ipotizzabile che i servizi giornalistici in questione, redatti sempre dalle stesse persone, in realtà siano stati determinati dalla volontà non già di esercitare il diritto all'informazione, ma piuttosto dall'aver voluto, screditando gli inquirenti, in qualche modo favorire i responsabili dei delitti per cui si sta procedendo contribuendo a creare un "clima avvelenato" intorno alla vicenda, così come l'avvocato riferisce al Calamandrei [n.d.r.: il riferimento è una frase pronunciata dall'avv. Zanobini nella conversazione con Calamandrei n. 1337 del 10.5.2004, trascritta nella stessa nota, dove il legale si limita, invero, a osservare come gli articoli su *Gente*, pur non riguardando direttamente la posizione di Calamandrei, facciano risaltare il "clima avvelenato" dell'indagine]. È altresì ipotizzabile, in tale ottica, che tra i citati personaggi ci sia stato – e ci sia tuttora – una forma di accordo per contribuire a raggiungere lo scopo appena riferito. E, a tal riguardo, si richiamano le telefonate tra il Calamandrei e il suo avvocato sopra citate e, in particolare, il fatto che dell'articolo di *Gente* appena